

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

9.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTUNA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni (Approvato dal Senato) (1749)	75
PRESIDENTE	75, 83, 85, 122, 123, 124
ALIVERTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	84, 122, 123, 124
AMABILE	82
FELICETTI	75
MORO PAOLO ENRICO, <i>Relatore</i> . 83, 122, 123, 124	
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	125

La seduta comincia alle 10.

MANCUSO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni (Approvato dal Senato) (1749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni », già approvato dal Senato nella seduta del 27 settembre 1977.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri il relatore aveva svolto la relazione introduttiva e si era quindi iniziata la discussione sulle linee generali.

FELICETTI. Il disegno di legge in esame apre certamente un capitolo nuovo nella storia delle attività assicurative nel nostro paese: quello dell'introduzione di una disciplina coordinata del settore, sia per quanto riguarda l'accesso all'area comunitaria, sia per quanto riguarda l'esercizio di tali attività al suo interno.

Noi riteniamo che questo comparto dell'economia nazionale versi in un momento

delicato e quindi, a nostro avviso, sono giuste e fondate le preoccupazioni da più parti espresse quando si è cominciata ad ipotizzare la partecipazione dell'Italia a questo disegno comunitario.

Condividiamo queste preoccupazioni fra l'altro perché siamo in presenza di un processo che potrebbe determinare una ristrutturazione del settore implicante non solo la fuoriuscita dal mercato di operatori « avventuristici » (che debbono essere posti nelle condizioni di non più nuocere) ma anche difficoltà rilevanti per gruppi medi e piccoli di operatori del settore assicurativo, che invece vanno salvaguardati. Tale processo corriamo il rischio si sviluppi in funzione di un'ulteriore concentrazione di grandi gruppi monopolistici italiani e stranieri all'interno del mercato nazionale: concentrazione che, se andasse avanti comporterebbe un aggravamento delle carenze esistenti e un indebolimento dei mezzi di difesa degli utenti. In particolare, conseguenze si verificherebbero sul piano delle tariffe assicurative, che sarebbero stabilite in regime monopolistico e conseguenze si avrebbero, e negative, sui livelli occupazionali del settore.

L'obiettivo fondamentale degli sforzi unitari compiuti dall'altro ramo del Parlamento per intervenire su una normativa notevolmente rigida, era quello di spostare l'attenzione proprio sui pericoli che ho poc'anzi enunciato, della cui esistenza tutti siamo consapevoli e per fronteggiare i quali abbiamo cercato di dar vita ad alcuni mezzi di difesa, pur negli spazi ristretti che la direttiva comunitaria ha lasciato al legislatore italiano.

Con diverso animo avremmo potuto affrontare la prova del confronto con l'industria europea — apprezzando il valore di una competizione capace di esaltare, a salvaguardia degli utenti, la emulazione tra le imprese sotto il profilo della validità e dei costi delle prestazioni assicurative — se il settore assicurativo si fosse trovato in una situazione di normalità. Purtroppo, invece, la condizione presente è piena di contraddizioni, di pericoli ed è caratterizzata da una crisi che è sotto gli occhi di tutti, causata dalla complessiva incapaci-

tà dimostrata dal sistema di superare la prova — che pure era decisiva — dell'obbligatorietà nel settore della responsabilità civile auto: una grande prova di fiducia, cioè, data dallo Stato alle imprese di assicurazione, ed alla quale queste non hanno saputo rispondere con coerenza e rigore. Ma vi è di più. Condizionate dalla legge sull'obbligatorietà dell'assicurazione della RCA le imprese hanno anche dimostrato di non saper far fronte alle mutate esigenze di sicurezza di una società moderna, che ha bisogno di raggiungere nuove frontiere anche in questo settore.

In secondo luogo, dobbiamo rilevare che proprio per questa incapacità di coordinamento della sua funzione con le esigenze di sviluppo dell'economia nazionale, il sistema è vissuto in uno stato di isolamento e, pur rastrellando circa quattromila miliardi all'anno, non si è fatto carico dei grandi problemi che oggi travagliano l'economia del paese.

Va pure messa in evidenza la miopia del sistema di fronte all'esigenza di assicurare un equilibrio alle varie componenti del mondo del lavoro che convivono al suo interno: è infatti noto che in questo ambito esiste un doppio mercato del lavoro al quale, nonostante l'insistenza con cui le forze politiche e sociali stanno premendo, le compagnie non intendono rinunciare.

Le conseguenze di queste scelte si sono rivelate gravi soprattutto — vorrei sottolinearlo con molta forza — in assenza di qualsiasi indirizzo di governo in un settore di grande rilievo economico. O, forse, sarebbe meglio dire — e vorrei che l'onorevole sottosegretario prendesse nota di questa mia osservazione — che tale situazione si è determinata in presenza di un indirizzo di governo al fondo del quale era la più completa libertà per gli operatori, esonerati di fatto dall'obbligo di fornire garanzie adeguate ai venti milioni di utenti costretti all'assicurazione dalla legge numero 990.

In Italia esistono, oggi, 169 imprese di assicurazione che operano nel settore della responsabilità civile auto: ebbene, 63 licenze sono state rilasciate dal 1966

in poi (44 dal 1972 in poi). Questi dati, indicano una linea di tendenza alla quale dobbiamo porre riparo, indicano la mancanza di una politica per il settore assicurativo che è il dato di fondo che emerge anche dall'analisi più superficiale.

Da questa mancanza di politica, che poi determina il prevalere della politica delle imprese, deriva l'anarchia che regna nel settore. Oggi, *La Repubblica* scrive tra l'altro, nel sottotitolo di un grosso articolo: « La libertà d'azione lasciata alle compagnie assicurative dal ministro Donat-Cattin, alla base delle scorribande finanziarie di vari gruppi che operano piratescamente nel ramo RCA ». Il gruppo a cui fa riferimento l'articolo è il gruppo napoletano controllato da Grappone, ma precedenti vicende dello stesso segno hanno interessato altri operatori napoletani collegati ad operatori emiliani. Deve essere, questa, materia di profonda e responsabile riflessione.

Un altro errore è stato compiuto, a nostro avviso, e consiste nella rinuncia ad utilizzare l'INA come strumento di riqualificazione del mercato assicurativo italiano. L'Ente di Stato, al di fuori di ogni strategia, è stato gestito in modo clientelare e, nella logica delle lottizzazioni, in modo che noi consideriamo inaccettabile e da superare rapidissimamente perché ha portato ad una situazione di completa subordinazione del gruppo nei confronti della politica delle imprese private.

Né a contestare questa nostra tesi di fondo — la tesi del disinteresse del Governo — possono considerarsi sufficienti gli argomenti secondo i quali da qualche tempo sono in atto iniziative che dimostrerebbero come da parte del Governo ci sia una diversa consapevolezza dell'importanza di questo settore, che sarebbe dimostrata sul piano legislativo, dalla approvazione della legge n. 39 che ha contribuito a migliorare la situazione nel settore specifico della RCA, e sul piano del controllo dalla maggiore presenza ispettiva dello Stato nei confronti della crisi che è esplosa in modo drammatico negli ultimi tempi.

Noi diciamo che questi argomenti non sono sufficienti a contestare la validità

della nostra tesi perché si tratta di iniziative assunte sotto la pressione di una domanda di pulizia salita dall'opinione pubblica di fronte a cui lo Stato non ha potuto rifiutarsi di assumere atteggiamenti diversi da quelli del passato e, quindi, iniziative che si sono presentate non come momento di attuazione di un nuovo indirizzo, e di una nuova politica; iniziative sulla cui efficacia, per altro, sarebbe pur interessante che si svolgesse all'interno delle strutture parlamentari un dibattito, quel dibattito che noi sollecitiamo con decine di interrogazioni, e che fino a questo momento, non siamo riusciti in alcun modo a promuovere; un dibattito, ad esempio, sullo stato di attuazione, sulla validità della miniriforma per stabilire se è necessario andare avanti e considerare la legge n. 39 come il limite massimo oltre il quale non andare o, invece, se è opportuno introdurre nuovi elementi di moralizzazione e di razionalizzazione all'interno del settore della RCA.

C'è poi un'altra domanda che su questo terreno sale dall'opinione pubblica: qual è il vero stato del mercato? L'abbiamo chiesto, ma a noi non è sembrata confortante la risposta, soprattutto in considerazione del fatto che essa è venuta da manifestazioni che si sono svolte al di fuori del Parlamento. L'onorevole Donat-Cattin parlando a Udine ad un convegno organizzato dalle Assicurazioni Generali ha fatto dichiarazioni che vanno riprese in questa occasione e che si riferiscono allo stato di crisi del settore: ha parlato di 40 imprese, ma quali sono? È giusto che quando chiediamo notizie su queste questioni, nella sede parlamentare, non ci vengano fornite e ciò avvenga, invece, in una assise che si svolge al di fuori delle strutture parlamentari? È vero che l'onorevole Donat-Cattin ha detto: « Ma si sappia che il controllo oggi è in atto, nonostante le deficienze delle strutture ». Io metto in discussione questa affermazione. Quando l'onorevole Donat-Cattin dice che ci sono 40 imprese in crisi e poi sottolinea che il controllo è in atto a me torna alla memoria il libro: *Jacopo il bugiardo* nel quale si narra che il protagonista, bugiar-

do per bontà, agli ebrei del ghetto diceva di ascoltare le notizie da una radio che non possedeva per dar loro speranza. Donat-Cattin proclama che la vigilanza si esercita per dare fiducia agli utenti? Anche questa è una domanda che attende una risposta. Nel momento in cui andiamo all'approvazione di questo disegno di legge è maggiore l'urgenza di definire una strategia diversa che deve avere come punto nodale la collocazione del settore sotto il controllo di una autorità ministeriale di natura finanziaria; in relazione a ciò, l'onorevole Donat-Cattin sembra a quel convegno di Udine, abbia lasciato intendere una propria disponibilità a questa istanza e ad avviare riforme necessarie ed affermare orientamenti ed indirizzi che garantiscano la piena riqualificazione di questo settore in Italia, al fine di utilizzare tutte le potenzialità esistenti. È fondata questa nostra affermazione? Si confronti la situazione del mercato assicurativo italiano e quella di altri paesi europei pur tenendo conto di tutte le differenze che esistono. La verità è che si tratta di operare diversamente, in modo da garantire la corrispondenza dei servizi ai bisogni crescenti delle famiglie e delle aziende, da utilizzare le risorse del settore finalizzandole alla ripresa economica, di garantire la trasparenza e la correttezza delle gestioni, il controllo delle attività delle imprese a tutti i livelli, di impedire che manovre azionarie poco scrupolose impoveriscano aziende che pure hanno caratteristiche di efficienza produttiva. Se vogliamo che l'approvazione di questo disegno di legge non sia soltanto il rituale adempimento di un obbligo comunitario, ma l'inizio di una consapevolezza dell'importanza del settore e della necessità della sua riqualificazione rispetto a questi temi, devono affermarsi orientamenti nuovi da parte del Governo; orientamenti che siano espressione compiuta del nuovo quadro politico che noi viviamo e deve affermarsi la volontà, l'impegno di evitare per il futuro le gravi inadempienze del passato. Di quali inadempienze parliamo? Di quella del ministro di presentare il progetto della grande riforma RCA in occasione dell'approvazione

della miniriforma entro 6 mesi, impegno al quale il Governo si è sottratto. Né possono considerarsi accettabili dichiarazioni estemporanee a proposito di questioni nodali del mercato assicurativo italiano, né considerarsi normali interventi riferentisi all'assetto del gruppo di Stato che vengono organizzati al di fuori della nuova logica che dovrebbe sovrintendere al funzionamento del nuovo quadro politico nazionale, né considerarsi accettabile l'atteggiamento di indifferenza del Governo di fronte ad iniziative dell'Associazione nazionale imprese assicurative, iniziative che il mondo politico ha accolto con interesse critico e che sottolineano l'esigenza di una presenza governativa a garanzia della loro efficacia: ci riferiamo alla convenzione per l'indennizzo diretto.

E ancor più all'ipotesi della creazione della SOFIGEA, e cioè di quella finanziaria che le imprese di assicurazione private, facendosi giustamente carico dei guasti del settore, si propongono di organizzare per determinare il salvataggio delle aziende in crisi. Si tratta di sapere esattamente come riuscire a risolvere il problema che è al fondo della possibilità di dare concretezza a questa ipotesi di salvataggio perché, o riusciamo a realizzare il blocco del portafoglio delle aziende in crisi, oppure le prospettive che nascono dall'ipotesi della creazione della SOFIGEA rimarranno assolutamente velleitarie. Non bisogna neanche trascurare un'adeguata e preventiva preparazione del sistema di fronte ai nuovi appuntamenti comunitari che dovremmo evitare cadano su di noi, come è avvenuto per questo disegno di legge, senza una nostra partecipazione responsabile che ci coinvolga nella loro definizione e nel loro approfondimento.

Se opereremo come forza di governo in questa filosofia, se le imprese (ecco l'altro elemento che è necessario sottolineare) compiranno uno sforzo di comprensione della nuova realtà politica ed economica in cui sono chiamate ad operare e rinunzieranno ai silenzi colpevoli di fronte alle disattenzioni governative, alle protezioni politiche sospette, ai privilegi di

cui godono relativamente al costo dei servizi grazie all'esistenza del doppio mercato del lavoro (cui corrispondono sprechi intollerabili da parte delle imprese di assicurazione che stanno tanto dibattendo il problema del limite del 32 per cento dei caricamenti, ma che poi operano sul terreno di superliquidazioni per gli alti dirigenti di imprese, superliquidazioni che hanno provocato negli ultimi mesi il più grande scandalo nel nostro paese) se le imprese rinunzieranno alla pretesa di fare pagare agli utenti, come è stato detto nel corso di una conferenza-stampa promossa dall'ANIA a Firenze alcune settimane fa, gli oneri derivanti dall'introduzione del margine di solvibilità così come è previsto dal disegno di legge al nostro esame; se supereranno questa situazione, allora potremo pervenire, nel caso in cui si sviluppasse una coerente azione del Governo volta a dare una strategia in questo settore delicato e decisivo, a quella moralizzazione e razionalizzazione mancando le quali si imporranno misure legislative che, attraverso l'estensione della presenza pubblica in settori chiave, offriranno soltanto garanzie di efficienza e di tutela dell'utente.

È decisivo dunque il salto di qualità che le imprese, sollecitate dal Governo, sono chiamate a compiere per adeguare la loro presenza alla necessità di riqualificazione del settore assicurativo, rinunciando a considerare fondamentale il pascolo della RCA-auto per guadagnarsi nuovi orizzonti e per andare verso nuovi impegni produttivi. Si pensi solo al campo, tutto da esplorare, della responsabilità del produttore per i prodotti difettosi, di cui alla direttiva della Comunità economica europea del 9 settembre scorso.

Muovendoci lungo questi convincimenti abbiamo partecipato alle discussioni svolte in prima lettura di questo provvedimento al Senato con risultati proficui sia per correggere le iniziali insufficienze del testo e sia per affermare l'esigenza di nuovi provvedimenti volti ad incidere positivamente sul sistema. Grazie a questi sforzi unitari, il testo che ci accingiamo ad approvare risulta più puntuale su alcune questioni molto importanti. In primo luogo

l'esigenza di una maggiore trasparenza dei bilanci (in tal senso l'elemento della certificazione introdotta obbligatoriamente per tutte le imprese di assicurazione, come è stato rilevato nella seduta di ieri dagli onorevoli Paolo Enrico Moro e Servadei, costituisce un successo molto importante che vale la pena di sottolineare), su cui abbiamo insistito non considerando la costituzione del margine di solvibilità una garanzia sufficiente per l'utente e per la collettività. In secondo luogo il superamento di norme che sottolineavano un eccessivo potere discrezionale da parte del ministro. In terzo luogo l'incentivazione di forme di consorziazione tra imprese minori per dare a queste la possibilità di predisporre meglio di fronte agli impegni rilevanti che derivano dal disegno di legge al nostro esame e, infine, il coinvolgimento delle imprese nelle sorti economiche del paese avendo affidato al CIPE, come già era stato fatto per la miniriforma del settore RCA-auto, il compito di indicare le quote massime delle riserve tecniche che potranno essere investite nelle varie categorie come previsto dall'articolo 31 del disegno di legge.

A nostro giudizio, però, il risultato più importante, conseguito attraverso questo sforzo unitario, è consistito nell'approvazione di una serie di ordini del giorno che riproponiamo anche in questa sede e con i quali si impegna il Governo a presentare provvedimenti di cui desideriamo sottolineare l'estrema importanza.

In un ordine del giorno si stabilisce l'impegno a compiere uno sforzo per sollecitare la mutualità nel settore assicurativo. Abbiamo avuto una triste esperienza in questo settore subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 990: non si trattava in realtà di vere mutue di assicurazione, ma di false mutue che nascondevano intenzioni speculative. Dobbiamo dare grande spazio alla mutualità, e abbiamo voluto sottoscrivere questa esigenza (il mercato francese è governato per il 30 per cento circa dal sistema mutualistico), per andare verso una presenza dell'associazionismo nel settore assicurativo come mezzo essenziale di garanzia e di difesa dell'uten-

te rispetto ai processi di concentrazione che avvengono a livello di grandi imprese nazionali e multinazionali.

Un altro ordine del giorno si riferisce al problema di una diversa regolamentazione della liquidazione delle imprese in crisi. Come dicevo poc'anzi, possiamo avere le più buone intenzioni per venire incontro a tali imprese ma, o siamo capaci di risolvere a monte il problema del blocco del portafoglio, oppure rimaniamo nel campo delle pie intenzioni. Questo perché salvare imprese il cui patrimonio si può disperdere nel giro di poche settimane significa andare incontro all'ulteriore disgregazione del mercato.

Un altro ordine del giorno riguarda la trasparenza dei bilanci ed un altro ancora l'esigenza di privilegiare, nel settore degli investimenti, il problema della casa. Ancora per il settore del credito e delle cauzioni abbiamo posto l'esigenza che venga predisposta una normativa — si tratta di un settore importantissimo — perché il sistema produttivo possa trarre conforto e supporto da meccanismi che per la loro complessità non possono rimanere affidati ad un paio di circolari diramate a suo tempo dal Ministero.

Ed infine, il problema della revisione del testo unico del 1959, che è stato « sbrindellato » da tutte le varie leggi portate avanti in questi anni, e la cui ricomposizione deve dare una sorta di leggequadro del settore, perché altrimenti verremmo meno a quei punti di riferimento che viceversa hanno una funzione indispensabile.

Questo complesso di ordini del giorno che sono sottoposti al nostro esame denotano la volontà di intervenire globalmente nel settore, la necessità di portare avanti una linea politica specifica; tuttavia, tale linea risulterebbe zoppa se mancassimo a due impegni fondamentali. Il primo è la definizione del ruolo del gruppo INA. L'altro ieri si è tenuta un'interessante conferenza organizzata unitariamente dai sindacati del settore per esaminare le prospettive: non mi risulta che rappresentanti del Governo abbiano partecipato a questa manifestazione. Sarebbe stato in-

vece assai opportuno raccogliere le indicazioni provenienti dagli esponenti del gruppo per cominciare ad elaborare, anche a livello governativo, le linee essenziali della necessaria riforma dell'Ente, che sta perdendo, anno dopo anno, quote importanti di mercato. Vogliamo arrivare al punto di dire che le aziende controllate dallo Stato non sono capaci di assolvere alla loro funzione? O è invece necessario intervenire, immediatamente, provvedere a quelle riforme indispensabili per dare a questo gruppo l'assetto opportuno, per imporre la presenza all'interno del mondo assicurativo anche come strumento di stimolo, di riqualificazione e di orientamento, per ricondurlo in sostanza alle finalità per le quali è stato istituito?

Andiamo dunque a rileggere la legge istitutiva dell'INA e facciamo un raffronto tra i nostri impegni di Governo nel settore e gli impegni derivanti dai compiti istituzionali del gruppo di Stato, per accertare se esista corrispondenza tra i primi ed i secondi.

L'altro nodo fondamentale che dobbiamo sciogliere è quello della definizione di un sistema efficace di vigilanza. Già nei nostri interventi al Senato noi abbiamo sollevato riserve in merito alla struttura del sistema attuale che si intende potenziare con il disegno di legge in esame; eravamo e siamo convinti che per svolgere un'attività di controllo efficace non sia sufficiente elevare il numero degli addetti. Vi è tuttavia l'esigenza incalzante di recepire la direttiva comunitaria, per cui, pur riconoscendo l'opportunità di lasciare inalterato il testo pervenuto dal Senato, a nostro avviso deve rimanere fermo l'impegno assunto dalle forze politiche di considerare indispensabile un accordo su tale scottante materia, per arrivare ad una funzionalità effettiva del controllo che oggi è praticamente inesistente, e non solo per le inefficienti retribuzioni degli addetti ai lavori: se accettassimo quest'interpretazione, metteremmo in discussione tutte le strutture dello Stato!

In sostanza la questione di fondo è quella di dare al problema soluzioni corrispondenti alla delicatezza dei compiti. Su

questo tema ha lavorato con molto merito fra l'altro la Commissione interparlamentare di indagine che oggi stranamente sembra bloccata nella sua attività. Alcune tra le ipotesi e le proposte raccolte dalla Commissione a nostro avviso sono sbagliate e inaccettabili: ci riferiamo, ad esempio, a quella concernente la trasformazione dell'INA da ente che svolge la sua funzione sul mercato, ad ente che dovrebbe attendere al controllo del mercato stesso (una sorta di Banca d'Italia delle assicurazioni). Non siamo disposti a rinunciare al grande patrimonio costituito dalla presenza dell'istituto sul mercato assicurativo italiano e pertanto respingiamo tale proposta (sappiamo però che il senatore Dosi si sta battendo con grande forza, con spirito giovanile, a difesa di questa sua tesi).

Su altre proposte, che riteniamo discutibili, siamo disposti al confronto, purché esse siano tali da assicurare efficienza ai servizi e da non creare problemi gravi all'interno del settore del pubblico impiego. Comprendiamo che la scelta della soluzione non è facile: occorre elaborare un progetto di riforma che mantenga fermo il principio ineludibile secondo il quale la attività di controllo spetta allo Stato, che deve esercitarlo tramite un ministero finanziario; e che realizzi una struttura efficiente, tecnicamente valida e qualificata, tale da dar luogo anche ad interventi preventivi (da attuare, cioè, non quando il malato è allo stato comatoso, ma al primo insorgere della malattia).

Notiamo che sarebbe opportuno evitare di dovere apprendere dai giornali il pensiero del Governo sui problemi della vigilanza: desideriamo venire a conoscenza delle posizioni del Governo in materia dalla fonte diretta; considereremo questo contributo indispensabile per il confronto fra le forze politiche che deve risolversi a brevissima scadenza, essendo enormi le responsabilità che pesano su di noi per la mancanza di questo controllo.

E vorremmo aggiungere un'ultima osservazione. Abbiamo appreso dai giornali che nel nostro paese sono state presentate duecento domande di autorizzazione al-

l'esercizio dell'attività assicurativa: tale numero è stato giudicato eccessivo ed è stato fatto notare che tuttavia occorre prendere in considerazione l'esistenza di questo problema. Al riguardo, vorremmo esprimere con molta chiarezza una posizione: noi dobbiamo arrivare entro tre mesi - secondo il contenuto dell'ordine del giorno che abbiamo unitariamente preparato e sottoscritto - alla definizione del sistema della vigilanza, dopo di che, quando il nuovo sistema sarà operante, potremo esaminare anche la questione delle duecento domande inevase opportunamente. Avete concesso le licenze a chiunque, e senza che fossero offerte in alcun modo garanzie sull'efficienza e sulla capacità delle imprese richiedenti ad esercitare questa delicatissima attività. Le avete conferite anche ad imprese che volevano solo rastrellare il danaro per fare speculazioni sbagliate soprattutto nel settore dell'edilizia. Attenzione a non commettere altri errori!

Per concludere, considerando la poca flessibilità del testo sul quale abbiamo dovuto lavorare e la disponibilità unitaria che si è fino a questo momento manifestata per occupare i pochi spazi liberi che la direttiva comunitaria ci lasciava, noi diciamo che non abbiamo difficoltà a passare al voto di approvazione di questa legge; tuttavia, deve essere chiaro che questo nostro voto, è legato, fondamentalmente, all'impegno del Governo a far propri gli ordini del giorno che sono stati preparati e presentati, nonché, all'impegno del Governo a predisporre, nei tempi previsti degli ordini del giorno, quei provvedimenti che noi consideriamo indispensabili a modificare subito orientamenti che nel passato si sono dimostrati sbagliati. Se ci sarà un tale tipo di impegno e la volontà di operare conseguentemente alle direttive che sono emerse e di cui sarebbe opportuno che il Governo si facesse carico di fronte alla pubblica opinione, anche per impegnare autorevolmente gli operatori del settore, organizzando una Conferenza nazionale sulla funzione del sistema assicurativo rispetto all'economia nazionale, allora potremo affermare di aver

aperto un capitolo nuovo nella storia del mondo assicurativo italiano; se così sarà non mancherà certo il nostro sostegno pressante e coerente.

AMABILE. Il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al disegno di legge in oggetto trova origine nella convinzione che esso rappresenti un atto dovuto nei confronti della Comunità economica europea che nello stesso tempo ribadisce la ferma volontà di tutte le forze politiche di accettare un certo quadro globale del settore assicurativo, pur con l'intento di riformare tutto quanto è necessario perché l'utenza ottenga le maggiori garanzie possibili. Carattere peculiare della direttiva che oggi recepiamo nel nostro ordinamento è infatti proprio quello di voler fornire all'utente le maggiori garanzie di efficienza e di solvibilità in un quadro di economia e di mercato. Tali finalità sono chiaramente ravvisabili nelle disposizioni concernenti l'autorizzazione all'esercizio, che sono ben più vincolanti di quanto non fossero quelle del testo unico del 1959, e che riguardano la moralità dei gestori, la costituzione di un capitale e di un fondo esercizio più cospicui, la predisposizione di piani relativi alle tariffe e di un più incisivo intervento del Governo, che non potrà essere ostacolato da atteggiamenti che non abbiano una motivazione più che seria. A mio avviso l'approvazione di questo disegno di legge farà sì che anche le nuove richieste debbano e possano avere una migliore validità e consistenza, alla luce dei nuovi requisiti richiesti così da porre fine ad un certo modo di operare e da ricondursi a criteri che tutti i paesi europei hanno ritenuto validi.

Passando all'esame dell'articolato, di particolare importanza ci sembrano le norme riguardanti i sistemi di copertura — riserve tecniche —, che prevedono un'unica riserva globale indirizzata a finalità di carattere sociale che finora non era prevista.

L'attività svolta dalle forze politiche nel recepire questa direttiva è stata quella di accentuare questi indirizzi e collegarli a quanto già previsto, in modo da evitare discrasie; importanti sono alcuni aspetti di carattere fiscale che hanno richiesto un

lungo confronto al Senato e che sono stati risolti, forse, in maniera difforme da quanto previsto da altri Stati membri della Comunità, ma che fanno egualmente sì che il compromesso raggiunto sia sufficientemente idoneo a garantire il nostro mercato.

Il problema del margine di solvibilità presenta alcuni aspetti preoccupanti in quanto crediamo che vi sarà una certa difficoltà, da parte delle piccole e medie imprese ad integrarsi perché, attualmente, il mercato non consente sufficienti margini di autofinanziamento. Queste norme attinenti il margine di solvibilità, in base a motivazioni di ordine tecnico, dovranno essere rese operative al momento dell'approvazione del conto consuntivo del 1978.

Sostanzialmente, riteniamo che questo provvedimento abbia consentito un utile confronto tra le forze politiche nel quale ci si è resi conto dei problemi inerenti alla riforma e ristrutturazione di questo tipo di mercato a lungo rimasto fermo. Tutte queste esigenze non potevano essere risolte in sede di recepimento della direttiva comunitaria che d'altra parte aveva un suo ambito ben preciso.

Crediamo che, oltre alla discussione in corso al Senato in sede di Comitato di indagine conoscitiva, se ne dovranno svolgere altre nel momento in cui si recepiranno le direttive riguardanti la libertà di stabilimento e di prestazione per tutti i paesi della CEE e le altre, sempre nel settore assicurativo.

Riteniamo che da questa serie di problemi che affronteremo in seguito e da quelli che abbiamo già sostanzialmente identificato, e sui quali esiste un accordo sulle priorità da dare alla loro soluzione, potranno sicuramente nascere utili risultati. Mi riferisco in particolare al problema del controllo, per il quale abbiamo ritenuto opportuno presentare un ordine del giorno in aggiunta a quelli presentati al Senato. Riteniamo che questo problema non vada risolto affidando il controllo all'INA in quanto tale istituto, la cui figura deve essere ben definita, non può svolgere funzioni che sono di competenza di un'autorità di governo. Dico questo perché

si è parlato dell'INA come di un'agenzia specializzata, ritenendo che alcune funzioni che esso svolge attualmente potessero essere conglobate in quella del controllo. Mi riferisco anche al conto consortile che già fornisce una serie di dati contabili del mercato ed al fondo vittime della strada. Se si vuole prescindere da questa impostazione e trovare altre soluzioni, siamo senz'altro disponibili.

Siamo, invece, piuttosto perplessi sull'indirizzo mirante a collocare il controllo, o comunque la direzione generale di assicurazione, presso un ministero di carattere finanziario, in quanto riteniamo che gli aspetti finanziari del settore assicurativo, per quanto importanti, non siano altro che una manifestazione di un tipo di attività che ha una caratteristica fondamentale consistente nel prestare garanzie secondo criteri di gestione industriale. In altri termini, il fatto finanziario è una conseguenza e non un fatto principale o prioritario rispetto all'attività industriale vera e propria. Su questo aspetto credo che potremo approfondire utilmente il dibattito. Riteniamo che il controllo, anche se risolto nell'arco di qualche mese attraverso l'adozione di provvedimenti legislativi, possa cominciare a funzionare dopo qualche anno. Questo perché si tratta di un problema non di strutture ma di uomini qualificati e competenti a conoscere i problemi interni del settore e le pieghe dei bilanci delle compagnie di assicurazione che non sono facilmente comprensibili anche agli esperti di contabilità normale.

Crediamo, pertanto, che si debba ragionare in termini pacati senza aspettarsi che si possa risolvere il problema in poco tempo, anche se auspichiamo che venga posto in essere un maggiore rigore per garantire l'utenza, data la situazione di crisi che si è già determinata o che potrebbe determinarsi.

Concludendo, desidero ribadire il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana: un voto con cui intendiamo altresì recepire tutte le istanze nate da questo dibattito, in quanto sono in sostanza condivise anche da noi benché il tempo non ci abbia consentito di approfondire

tanti aspetti. Per questo motivo auspichiamo che vi siano altre sedi di dibattito formale e sostanziale in cui poter continuare il discorso intrapreso.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MORO PAOLO ENRICO, Relatore. Molto brevemente desidero cogliere gli aspetti positivi sottolineati dai colleghi intervenuti nel dibattito tralasciando le critiche che sono state sollevate, in quanto rientrano nella più vasta tematica che coinvolge l'intero settore assicurativo e che è oggetto di un approfondito dibattito bicamerale per l'indagine conoscitiva sulla RCA-auto.

Mi rendo conto che una direttiva comunitaria la quale viene recepita proprio allo scadere del termine previsto, e quindi con molti anni di ritardo, sollevi alcune legittime preoccupazioni soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni che molto più difficilmente dei grossi gruppi dovranno costituire, in ottemperanza alle disposizioni di carattere finanziario, il margine di solvibilità entro un periodo di tempo troppo ristretto. Il fatto, poi, che nel nostro paese operi un numero forse eccessivo di compagnie di piccole e medie dimensioni rende questo problema di difficile soluzione; tuttavia, non mi sento di avallare la critica posta dall'onorevole Felicetti nei confronti del Governo circa una mancanza di indirizzo e di politica nel settore assicurativo per lo meno a partire dal 1974 in quanto, se è vero che alcuni errori sono stati commessi soprattutto in ordine all'eccessiva liberalità con cui queste autorizzazioni sono state concesse in un recente passato, è pur vero che da tale data queste nuove richieste giacciono nel cassetto, come ha sottolineato l'onorevole Felicetti. Penso che questa stasi corrisponda anche all'ossequio che il Ministero dell'industria tiene verso l'apposita Commissione la quale sta svolgendo un esame più complesso del problema assicurativo, Commissione temporaneamente ferma per cause a noi non imputabili, ed i cui risultati serviranno come base di riferimen-

to per una riforma del settore assicurativo con tutti i problemi conseguenti che sono stati qui opportunamente sottolineati e che comporteranno una notevole mole di lavoro a partire dai prossimi mesi.

Nel corso della discussione è stato rilevato il problema della giusta collocazione dell'INA. Tale questione rimane aperta in quanto anche noi siamo piuttosto restii ad avallare l'ipotesi che questo importantissimo ente diventi soltanto un organo controllore di tutto il sistema assicurativo.

La concorrenza diverrà sempre più agguerrita sul mercato in conseguenza della dichiarazione di libertà di stabilimento che viene concessa ad altre compagnie situate nei paesi comunitari ed extracomunitari, che non faranno altro che accentuare questo stato di concorrenzialità in un mercato in cui le compagnie italiane hanno, tra l'altro, costi di distribuzione troppo elevati rispetto alle medie europee.

Si apre tuttavia, come è stato sottolineato, una nuova fase in cui il Governo sembra avere materialmente recepito le istanze poste in sede parlamentare, nonché quelle degli operatori del settore le quali, insieme con quelle dell'utenza debbono costituire il nostro punto di riferimento. In un mercato composto da venti milioni di utenti, mi sembra superfluo sottolinearne l'importanza.

Le considerazioni potrebbero spaziare su tutto il campo delle assicurazioni, ma le tralascio rinviando a quell'approfondito dibattito che saremo chiamati a continuare nei prossimi giorni in sede di Commissione bicamerale, con particolare riguardo ad un aspetto per il quale il ministro si è impegnato e che forma oggetto di un ordine del giorno, perché collegato con il provvedimento in esame. Mi riferisco al problema della vigilanza, ed in proposito vorrei ricordare quanto il ministro ha dichiarato in sede di approvazione del bilancio del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, in ordine alla necessità di ampliare l'organico di cui all'allegato II del provvedimento che — come ha riconosciuto il ministro stesso — è insufficiente rispetto ai compiti

ed ai servizi ispettivi ad esso affidati. Con un nuovo sistema organizzato, invece, si potrà provvedere all'esercizio di tali funzioni.

Concludendo, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato, e prego il rappresentante del Governo di voler accogliere gli ordini del giorno presentati, considerandoli come parte integrante del provvedimento stesso.

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero esprimere il ringraziamento più vivo all'onorevole Paolo Moro per la sua ampia e dettagliata relazione introduttiva e, soprattutto, per la sua replica.

Indubbiamente, il disegno di legge numero 1749 è da troppo tempo all'esame del Parlamento: se teniamo presente che le direttive del Consiglio della Comunità economica europea risalgono al 1973, e che l'adeguamento della normativa in materia sarebbe dovuto avvenire il 1° febbraio 1976, ci rendiamo conto della lentezza con cui normalmente il Parlamento italiano procede nel recepire quelle direttive.

D'altra parte, al di là delle osservazioni e delle critiche mosse in questa sede — attinenti per altro più a problemi di ordine generale che ai problemi strettamente legati al disegno di legge in esame —, ritengo che il provvedimento sia di notevole portata perché attua il coordinamento legislativo dei principali aspetti relativi alle condizioni di accesso sui mercati assicurativi e di esercizio delle attività assicurative nel ramo danni. Da tempo, inoltre, si era manifestata l'indispensabile esigenza di sottoporre questo settore ad una ristrutturazione basata su criteri di razionalità.

In questo disegno di legge vi sono alcuni momenti qualificanti che debbono essere doverosamente sottolineati: l'atto amministrativo per poter iniziare l'esercizio di impresa, il complesso delle prescrizioni che regolano lo svolgimento delle attività, le misure di controllo dirette ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni, i poteri di intervento per limitare o far ces-

sare l'attività delle imprese inadempienti. Si tratta di una puntualizzazione organica e complessiva che, indubbiamente, qualifica un provvedimento di legge ed introduce una normativa che pone il ramo della assicurazione sotto una luce diversa rispetto al passato.

Naturalmente, anche l'ambito operativo viene esteso, perché i tre momenti relativi alle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica, in uno Stato membro della Comunità economica europea ed in uno Stato terzo, delimitano e configurano la capacità di attività di queste imprese di assicurazione che, indubbiamente, nel passato non erano collegate — ed operavano quindi in modo non coordinato — alle ditte assicuratrici aventi sede nell'area comunitaria e negli Stati terzi.

Certo, occorrerà procedere ad altre riforme, ad esempio del ramo vita, per inquadrare complessivamente anche le imprese di assicurazione del nostro paese, inquadramento che si rende indubbiamente necessario se vogliamo che la prospettiva di sviluppo futuro abbia quelle possibilità che noi tutti ci auguriamo e che, soprattutto, tali attività siano sottoposte ad una vigilanza doverosa in un paese dove, nel passato, esse si sono sviluppate in modo troppo spontaneo e non sufficientemente controllato.

Occorre anche sottolineare, come aspetto indubbiamente qualificante e positivo, la tabella particolareggiata relativa alla copertura delle riserve tecniche, di cui all'articolo 31 e le disposizioni di cui all'articolo 9 (concernenti i modi di impiego).

Credo possa essere considerata ugualmente qualificante l'estensione di tale normativa alle cooperative edilizie in un ramo di attività, quale quello dell'edilizia pubblica, che nel passato ha avuto, per quanto riguarda almeno le imprese di assicurazione, ambiti di intervento troppo limitati e comunque facilmente identificati in quello speculativo.

Mi pare quindi che con il disegno di legge in esame si compia nel nostro paese un notevole salto di qualità in questo campo.

In merito alla disciplina dell'esercizio della vigilanza credo che indubbiamente il Governo debba farsi carico anche delle osservazioni che sono state fatte durante questa seduta. Però, anche da tale punto di vista, credo che con il disegno di legge in esame si compia un notevole sforzo in questa direzione e, con il completamento delle strutture organizzative del settore, in avvenire ritengo che gli inconvenienti registrati in passato, soprattutto nei confronti di alcune imprese, non debbano più verificarsi. D'altra parte, sono state recepite alcune norme del diritto societario che, indubbiamente, costituiscono motivo di ulteriore garanzia e forniscono elementi di controllo in ordine all'esercizio delle attività ispettive.

Concludo assicurando i colleghi — soprattutto l'onorevole Felicetti, ma anche gli onorevoli Servadei ed Amabile — che il Governo senz'altro terrà conto delle osservazioni fatte; inoltre, dichiaro di considerare positivamente e quindi di accettare gli ordini del giorno presentati. Al riguardo sarebbe stato forse più opportuno non indicare perentoriamente dei termini entro i quali procedere alla presentazione di proposte di modifica del testo unico: dodici mesi a me sembrano un periodo di tempo piuttosto ristretto, se si considera l'ampia materia che deve essere sottoposta a revisione. Comunque, al Senato gli ordini del giorno sono stati accolti dal Governo pur con questa indicazione — alla quale si aggiunge quella dei tre mesi entro i quali dovrebbe essere presentato il provvedimento relativo, previa consultazione delle forze politiche (riferimento che non capisco bene, visto che il provvedimento è di carattere amministrativo) e sociali — e quindi non credo di dover sollevare delle riserve in questa sede. Pertanto, ripeto, accolgo gli ordini del giorno predisposti nell'ambito della maggioranza che attualmente sostiene il Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli e degli allegati che, non essendo stati presentati emendamenti, por-

rò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Obiettivo e campo di applicazione della legge).

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le imprese che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I.

(È approvato).

ART. 2.

(Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni della legge).

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- a) alle amministrazioni pubbliche;
- b) agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro;
- c) all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie, nonché gli altri enti, casse, fondi e gestioni speciali istituiti per le varie forme di previdenza e assistenza sociale previste dalla legge, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali;

d) alle associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303;

e) alle società di mutua assicurazione, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

previsione nello statuto delle possibilità di procedere ad un richiamo di contributi;

esclusione dell'esercizio dell'assicurazione di responsabilità civile, salvo che si tratti di garanzia accessoria ai sensi del punto C della tabella di cui all'allegato I, e delle assicurazioni del credito e delle cauzioni;

ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle operazioni di assicurazione contro i danni, in misura in lire italiane non eccedente il controvalore di un milione di unità di conto europea;

provenienza da parte dei soci di almeno la metà dei contributi riscossi per operazioni di assicurazione contro i danni;

f) alle stesse società di mutua assicurazione che abbiano stipulato con un'impresa della stessa natura, avente la sede legale in Italia, una convenzione che preveda la riassicurazione integrale dei contratti da essa sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai suddetti contratti. L'impresa riassicuratrice cessionaria è soggetta alla presente legge e la convenzione deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) alle società di mutuo soccorso costituite a norma della legge 15 aprile 1886, numero 3818;

h) alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047.

(È approvato).

ART. 3.

(Norme applicabili alle società od imprese non soggette alla presente legge).

Alle società di mutua assicurazione di cui al secondo comma, lettere e) ed f) del precedente articolo, in attesa della nuova disciplina legislativa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad appli-

carsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni contro i danni contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Le misure del fondo di garanzia previste dall'articolo 38 del predetto testo unico e quelle della cauzione minima globale prevista dall'articolo 40, primo comma, dello stesso testo unico sono ridotte alla metà.

Qualora le società di mutua assicurazione di cui al secondo comma, lettera e), del precedente articolo operino in un solo comune e abbiano un incasso annuo di contributi non superiore a 10 milioni di lire per ciascun ramo esercitato, con un massimo di 50 milioni complessivi per tutti i rami, le misure del predetto fondo di garanzia e della cauzione minima sono ridotte ad un decimo di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 38 e 40 citati nel comma precedente.

Le società di mutuo soccorso, di cui alla lettera g) del precedente articolo, possono esercitare attività assicurativa solo nei limiti e con le modalità previsti da leggi speciali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

(Assicurazioni escluse dal campo di applicazione della legge).

La presente legge non si applica alle assicurazioni dei danni alla persona praticate in via complementare a quelle sulla durata della vita umana.

Essa non si applica del pari alle assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonché ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavoro all'estero, assunte e gestite dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi delle leggi speciali che regolano la materia.

(È approvato).

ART. 5.

(Specie di società che possono esercitare le assicurazioni).

Salvo quanto previsto dalle norme speciali per le associazioni agrarie di mutua assicurazione e salvo quanto previsto dall'articolo 1883 del codice civile e per quanto attiene gli istituti di diritto pubblico, le società che si costituiscono in Italia e che hanno per oggetto l'esercizio sul territorio della Repubblica delle assicurazioni di cui all'articolo 1 debbono assumere la forma di società per azioni, di società cooperativa a responsabilità limitata o di società di mutua assicurazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile.

Le società e gli istituti di cui al precedente comma debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio dell'attività assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.

È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che si propongono di esercitare attività assicurativa esclusivamente all'estero.

(È approvato).

ART. 6.

(Contratti da comprendersi nel portafoglio del lavoro diretto italiano ed in quello del lavoro diretto estero).

Agli effetti delle disposizioni della presente legge i contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica e quelli stipulati all'estero in regime di libertà di prestazione dalle imprese aventi la sede legale in Italia e dalle rappresentanze in Italia di imprese aventi la sede legale all'estero debbono essere dalle stesse compresi nel portafoglio italiano.

Debbono essere compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati all'estero da imprese con sede legale in Italia attraverso proprie sedi secondarie costituite in Stati esteri.

(È approvato).

TITOLO II

CONDIZIONI DI ACCESSO

CAPO I

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI
LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA
REPUBBLICA

ART. 7.

(Autorizzazione).

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le assicurazioni di cui all'articolo 1 debbono essere a ciò preventivamente autorizzate.

L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni. Essa è valida per l'intero territorio nazionale.

(È approvato).

ART. 8.

(Contenuto dell'autorizzazione).

L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più dei rami indicati al punto A della tabella di cui all'allegato I. Nel caso in cui comprenda contemporaneamente uno o più dei gruppi di rami indicati al punto B della stessa tabella, essa è rilasciata per ciascun gruppo sotto la denominazione ivi indicata per il gruppo stesso.

L'autorizzazione copre tutti i rischi rientranti nei rami cui si riferisce, quali previsti al punto A della tabella di cui all'allegato I, nonché i rischi accessori. Si considerano accessori i rischi compresi in altri rami quando ricorrono le condizioni indicate al punto C della suddetta tabella.

Le imprese possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata soltanto ad una parte dei rischi che rientrano nei singoli rami.

(È approvato).

ART. 9.

(Condizioni
per il rilascio dell'autorizzazione).

Per ottenere l'autorizzazione, le imprese debbono farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperative, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'articolo seguente.

L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare, se l'impresa eserciterà oltre alle assicurazioni dirette anche la riassicurazione e se intende operare solamente nel territorio della Repubblica o anche all'estero;

2) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale, con le indicazioni comprovanti la idoneità alla carica;

4) un programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 12, e accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13.

L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(È approvato).

ART. 10.

*(Misura del capitale
o del fondo di garanzia).*

Il capitale delle società per azioni e delle società cooperative e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

lire 1.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai nn. 10), 11), 12), 13), 14) e 15) del punto A della tabella allegato I;

lire 750 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 16) del punto A della suddetta tabella;

lire 500 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai nn. 9) e 17) del punto A della suddetta tabella.

Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà dei limiti fissati nel comma precedente.

Fino all'ammontare minimo indicato nel comma precedente, il capitale od il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in danaro ed essere interamente versato.

Se l'autorizzazione comprende più rami di assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio è richiesto il capitale o il fondo di garanzia di importo più elevato.

(È approvato).

ART. 11.

(Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione).

Il limite individuale per le quote o le azioni sociali delle società cooperative costituite per l'esercizio delle assicurazioni è di lire 16 milioni: tale limite non si applica alle persone giuridiche per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto le-

gislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, numero 302, nel testo sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

(È approvato).

ART. 12.

(Programma di attività).

Il programma di attività deve indicare:

1) i rischi che l'impresa intende garantire;

2) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati;

3) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;

4) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone, in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia, per far fronte a tali spese. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi:

5) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, ed in particolare quelle relative alle spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni;

6) le previsioni relative al gettito dei premi o dei contributi, tenendo conto in particolare delle possibilità operative offerte dal mercato;

7) le previsioni relative all'ammontare dei sinistri da pagare e da iscrivere a riserva, comprese le spese di liquidazione;

8) la prevedibile situazione di tesoreria;

9) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilità di cui agli articoli 35 e seguenti.

Al programma di attività debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni.

La presentazione delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe non è richiesta per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi compresi nei rami di cui ai nn. 4), 5), 6), 7) ed 11) del punto A della tabella allegato I. Essa non è altresì necessaria per l'autorizzazione alla assicurazione dei rischi di cui al n. 12) dello stesso punto A della predetta tabella, ad esclusione dei rischi di responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di natanti per i quali sussiste obbligo di assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990. La presentazione delle tariffe non è richiesta per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi compresi nei nn. 14) e 15) del punto A della tabella di cui all'allegato I.

Resta fermo quanto disposto dalla citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, nonché dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, in merito alla preventiva approvazione delle condizioni generali di polizza e delle tariffe relative all'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di determinate categorie di natanti. Resta altresì fermo l'obbligo della preventiva approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe stabilito dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e dell'articolo 13 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, per le assicurazioni contro i danni della grandine, della brina e del gelo stipulate da consorzi, associazioni e cooperative di produttori agricoli, in conformità delle disposizioni della predetta legge.

(È approvato).

ART. 13.

(Relazione tecnica).

Il programma di attività deve essere accompagnato da una relazione tecnica nella quale debbono essere esposti i criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi.

Per l'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, le previsioni relative ai sinistri di cui al n. 7) del primo comma dell'articolo precedente debbono essere effettuate tenendo conto della frequenza media e del costo medio dei sinistri per l'intero mercato secondo i criteri di cui all'articolo 14 della predetta legge.

(È approvato).

ART. 14.

(Estensione dell'autorizzazione ad altri rami).

Le imprese già autorizzate all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A della tabella di cui all'allegato I, che intendono estendere la loro attività ad altri rami ivi indicati, debbono essere a ciò autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre del margine di solvibilità di cui agli articoli 35 e seguenti e, qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta dall'articolo 41 una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, di disporre di tale quota minima.

La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità di quanto stabilito dall'articolo 12.

La disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui l'impresa,

dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, intende estendere la sua attività ad altri rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.

(È approvato).

ART. 15.

(Inizio delle operazioni).

L'impresa non può iniziare le operazioni prima della pubblicazione del decreto di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le autorizzazioni sono soggette alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 80) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

(È approvato).

ART. 16.

(Diniego dell'autorizzazione).

L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 5 e 9, primo comma, non può essere concessa:

a) se l'impresa non presenta i documenti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 9 o li presenta in modo incompleto;

b) se l'impresa non prova di disporre effettivamente dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al n. 4) del primo comma dell'articolo 12;

c) se le persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa abbiano riportato condanne per delitto contro la Pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio nonché per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle vigenti disposizioni in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e

nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni;

d) qualora il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nell'esame della domanda dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.

(È approvato).

ART. 17.

(Modalità del diniego di autorizzazione).

L'autorizzazione è negata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto motivato, da notificare all'impresa interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine dei sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa di tutta la documentazione necessaria.

Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale.

(È approvato).

ART. 18.

(Decadenza dell'autorizzazione).

L'impresa decade dall'autorizzazione se non ha iniziato effettivamente l'esercizio delle assicurazioni entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di autorizzazione.

Trascorso l'anno, l'impresa non potrà iniziare le operazioni se non dopo aver ottenuto una nuova autorizzazione.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

CAPO II

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI
LA SEDE LEGALE IN ALTRO STATO MEMBRO
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

ART. 19.

*(Autorizzazione
e condizioni per il suo rilascio).*

Le imprese che hanno la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni indicate nel precedente articolo 1 debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia. Il rappresentante generale deve essere munito di un mandato, comprendente espressamente anche la facoltà di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi alle assicurazioni fatte nella Repubblica. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare, come proprio rappresentante, una persona fisica, munita di mandato comprendente i predetti poteri.

L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

1) copia in forma legale ed autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dello atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con la osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2506 del codice civile;

2) certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

3) elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;

4) certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A della tabella di cui all'allegato I l'impresa è ammessa ad esercitare ed i rischi effettivamente assicurati;

5) certificato rilasciato dalle autorità di cui al n. 4), il quale attesti che l'impresa dispone della quota minima di garanzia, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 41 o del margine di solvibilità, calcolato a norma degli articoli 35 e seguenti, nel caso in cui tale margine sia più elevato della predetta quota. Il certificato deve altresì indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone in Italia per far fronte alle spese di cui all'articolo 20, primo comma, n. 2);

6) programma dell'attività che l'impresa intende esercitare nel territorio della Repubblica, contenente gli elementi di cui all'articolo seguente.

Il rappresentante generale deve essere in possesso per tutta la durata dell'incarico dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni affidategli, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, primo comma, lettera c), per gli amministratori e le persone preposte alla gestione delle imprese con sede nel territorio della Repubblica.

(È approvato).

ART. 20.

(Programma di attività).

Il programma di attività di cui al precedente articolo, terzo comma, n. 6), deve indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 12, comma primo, numeri 1) e 2):

1) la situazione del margine di solvibilità dell'impresa;

2) le previsioni delle spese occorrenti per l'impianto sul territorio della Repubblica dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché l'indicazione dei mezzi finanziari di cui l'impresa

dispone in Italia per far fronte a tali spese.

Il programma deve altresì indicare, con riguardo i primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui al comma primo, numeri 5), 6), 7) ed 8) dell'articolo 12.

Al programma di attività debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo, quarto e quinto comma nonché la relazione tecnica di cui all'articolo 13.

Debbono essere altresì allegati i bilanci e i conti profitti e perdite dell'impresa relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.

(È approvato).

ART. 21.

(Consultazioni sul programma di attività tra le autorità di vigilanza).

Il programma di attività presentato dall'impresa a norma dell'articolo precedente è trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le sue osservazioni, alle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, affinché queste ultime esprimano il loro parere sul programma stesso.

Qualora le suddette autorità non rendano noto il loro parere entro tre mesi dall'avvenuto ricevimento dei documenti ad esse trasmessi, si considera che le medesime abbiano espresso parere favorevole.

(È approvato).

ART. 22.

(Disposizioni particolari per l'Associazione dei Lloyd's).

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 19, l'Associazione dei Lloyd's di Londra può essere rappresentata in Italia da un

unico rappresentante generale, il cui mandato deve, in particolare, comprendere il potere di essere citato in giudizio, nella sua qualità e con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati, per le controversie inerenti ad assicurazioni contratte sul territorio della Repubblica.

Il rappresentante generale è tenuto a fornire, all'inizio di ogni anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'elenco dei sottoscrittori appartenenti alla suddetta Associazione, da lui rappresentati. Ogni modifica apportata a tale elenco deve immediatamente essere comunicata al predetto Ministero.

Per la predetta Associazione, l'obbligo di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 si considera assolto con la presentazione dei conti globali annui relativi alle operazioni di assicurazione, corredati dall'attestato che i certificati dei revisori dei conti sono stati forniti per ciascun sottoscrittore, in modo da provare che le obbligazioni sorte in seguito a tali operazioni sono interamente coperte dall'attivo. La documentazione sostitutiva deve essere tale da consentire una valutazione comparativa dello stato di solvibilità globale dell'associazione.

(È approvato).

ART. 23.

(Estensione dell'autorizzazione ad altri rami).

Le imprese di cui al presente capo, già autorizzate all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A della tabella di cui all'allegato I, che intendono estendere la loro attività ad altri rami ivi indicati, debbono essere preventivamente autorizzate nelle forme e con le modalità stabilite dell'articolo 7.

Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve:

a) presentare un programma di attività per l'esercizio di nuovi rami, redatto in conformità di quanto stabilito dall'articolo 20;

b) presentare un certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza

dello Stato in cui ha la propria sede legale, contenente l'attestazione e le indicazioni di cui all'articolo 19, terzo comma, nn. 4) e 5).

Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13.

La disposizione del primo comma si applica anche nel caso previsto all'articolo 14, quarto comma.

(È approvato).

ART. 24.

(*Diniego dell'autorizzazione*).

L'autorizzazione può essere rifiutata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli quando:

1) l'impresa non provi di disporre effettivamente in Italia dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 20;

2) il programma di attività, redatto in conformità dell'articolo 20, non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di un'impresa assicuratrice;

3) il rappresentante generale non risulti in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'articolo 16, primo comma, lettera c).

Ai fini della valutazione del programma di attività il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tiene conto del parere delle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale.

(È approvato).

ART. 25.

(*Altre norme applicabili*).

Le disposizioni contenute negli articoli 8, 15, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di assicurazione di cui al presente capo.

(È approvato).

CAPO III

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO RISPETTO ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

ART. 26.

(*Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio*).

Le imprese, che hanno la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni indicate nel precedente articolo 1, debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 19, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal n. 3 del comma seguente. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, secondo comma, ultimo periodo.

L'impresa deve inoltre dare la prova:

1) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato in cui ha la sede legale, in una delle forme indicate dall'articolo 5 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato la assicurazione contro i danni in uno o più rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I, per i quali richiede l'autorizzazione;

2) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 51 e di avere depositato a titolo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti, o pres-

so la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.

Per poter ottenere l'autorizzazione la impresa deve inoltre:

1) presentare insieme alla domanda i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 19, terzo comma;

2) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica dell'attività esercitata nella Repubblica e a conservarsi i documenti relativi agli affari trattati;

3) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità in conformità di quanto previsto dall'articolo 51;

4) presentare un programma dell'attività che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 20;

5) fornire ogni altro documento che possa ritenersi necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima, in base alla presente legge.

Al rappresentante generale si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19 ultimo comma.

Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi del terzo comma, n. 2), si applicano le disposizioni dell'articolo 27 del Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

(È approvato).

ART. 27.

(*Diniego dell'autorizzazione*).

L'autorizzazione può essere negata, oltre che nei casi indicati dall'articolo 24, quando non sia rispettato dallo Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica che intendono costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

(È approvato).

ART. 28.

(*Estensione dell'attività a nuovi rami*).

Le imprese di cui al presente capo, che, essendo già autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica di uno o più rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I, intendono estendere la loro attività ad altri rami di assicurazione ivi indicati, debbono essere preventivamente autorizzate, nelle forme e con le modalità stabilite all'articolo 7.

Per ottenere l'autorizzazione all'estensione dell'esercizio l'impresa deve:

a) presentare un programma di attività relativo ai nuovi rami per i quali è richiesta l'autorizzazione, secondo quanto indicato nell'articolo 20;

b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilità di cui all'articolo 51;

c) dimostrare di disporre nel territorio della Repubblica di attività per un ammontare almeno pari all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 50, tenuto conto dei nuovi rami per i quali è richiesta l'estensione dell'autorizzazione, e di aver correlativamente adeguato il deposito cauzionale di cui all'articolo 26, terzo comma, n. 2).

Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13 e dall'ultimo bilancio approvato.

La disposizione del primo comma si applica anche nel caso previsto dall'articolo 14, quarto comma.

(È approvato).

ART. 29.

(*Altre norme applicabili*).

Le disposizioni contenute negli articoli 8, 15, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di assicurazione di cui al presente capo.

(È approvato).

TITOLO III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

CAPO I

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI
LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA
REPUBBLICA

ART. 30.

(*Riserve tecniche
relative al portafoglio italiano*).

Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva dei premi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati. In caso di ammortamento delle provvigioni corrisposte per l'acquisizione di contratti di durata poliennale è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.

Le imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora liquidati, nonché alle relative spese di liquidazione.

La riserva per rischi in corso deve essere calcolata, in linea di principio, secondo il metodo *pro rata temporis*. Il calcolo può tuttavia effettuarsi in misura forfettaria, se i risultati che ne deriveranno sono pressoché uguali a quelli ottenuti con il metodo analitico.

In tal caso la riserva premi non può essere inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota è elevata alla misura

minima del 40 per cento per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed è ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singolo viaggio di corpi di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi.

Le imprese che esercitano le assicurazioni del credito, delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva dei premi per rischi in corso, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi.

I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del decreto. Con lo stesso decreto il Ministro può altresì stabilire per le assicurazioni di cui al precedente comma metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri.

Le riserve tecniche di cui ai precedenti commi debbono essere costituite al lordo delle quote a carico dei riassicuratori.

(*È approvato*).

ART. 31.

(*Copertura delle riserve tecniche*).

Il bilancio delle imprese deve recare iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo precedente, disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del Regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti;

3) obbligazioni e titoli emessi da Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse per conto del Tesoro, obbligazioni emesse da Regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali;

4) titoli emessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

5) titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare ivi inclusa l'edilizia convenzionata;

6) annualità dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

7) beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche;

8) quote di società di capitale che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società al netto dei debiti ed a condizione che l'impresa detenga più della metà del capitale sociale;

9) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato; tale limite può essere superato qualora il mutuo sia concesso a cooperative, o consorzi di cooperative, costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni;

10) mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici;

11) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

12) titoli azionari od obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del CCOOPP, dell'ICIPU, e di società da questi controllate nonché di società nazionali, escluse le società di assicurazione, le cui azioni siano quotate in borsa da almeno cinque anni, o il cui bilancio sia da almeno cinque anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

13) titoli obbligazionari in valuta estera emessi da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano, nonché titoli azionari emessi da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotati da almeno cinque anni nelle condizioni e nei limiti stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concreto con il Ministro del tesoro.

Potranno inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attività:

a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare;

b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi nonché crediti per quote di premi in corso di riscossione nel limite del 50 per cento del relativo importo.

Le attività ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto di debiti contratti per l'acquisizione delle attività stesse, debbono essere di proprietà dell'impresa e debbono essere espresse o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni. Esse,

salvo per quanto riguarda le attività di cui alla lettera a) del precedente comma, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 82.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per le assicurazioni contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per le quali resta ferma la disciplina disposta dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, salvo quanto stabilito dal n. 5) del primo comma, il quale sostituisce il n. 5) dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

(È approvato).

ART. 32.

(Quote massime).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime della riserva dei premi per rischi in corso e della riserva sinistri che le imprese potranno coprire con le singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente articolo. Per le attività di cui al n. 5) del primo comma dello stesso articolo viene altresì stabilita una quota minima.

(È approvato).

ART. 33.

(Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche).

Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio italiano. È fatto obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito bilancio annuale, la situazione delle predette attività risultante dal registro.

I movimenti in entrata o in uscita delle singole attività devono essere annotati sul registro al termine di ogni mese dello

esercizio; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 31.

Il registro può essere formato da schede e da tabulati meccanografici e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

Le imprese che esercitano le assicurazioni obbligatorie di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, debbono allegare al bilancio un apposito modello contenente l'indicazione delle attività da esse assegnate alla copertura delle riserve tecniche relative a tali assicurazioni.

(È approvato).

ART. 34.

(Riserve tecniche relative al portafoglio estero).

Per i contratti compresi nel portafoglio estero le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati nei quali esse operano.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle predette riserve.

(È approvato).

ART. 35.

(Margine di solvibilità).

Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l'intera attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero.

Il margine di solvibilità corrisponde al patrimonio netto dell'impresa. Esso comprende in particolare:

il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia, fermo restando quanto previsto dall'artico-

lo 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritto;

le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;

il riporto di utili;

i crediti che le società di mutua assicurazione a contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi, nei limiti della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al 50 per cento del margine di solvibilità.

Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto degli elementi indicati, per l'attivo, ai numeri 4 e 5 dell'articolo 2424 del codice civile, delle azioni proprie, del 40 per cento delle provvigioni da ammortizzare per contratti pluriennali, nonché di altri analoghi elementi immateriali.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, su richiesta dell'impresa accompagnata da idonea documentazione, e con l'accordo delle corrispondenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera, comprendere nel margine di solvibilità, fino a concorrenza del 20 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso calcolata forfettariamente in percentuale dei premi e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto, quando la legislazione applicabile alla predetta riserva consente all'impresa la scelta tra i due metodi.

(È approvato).

ART. 36.

(Criteri di valutazione delle attività patrimoniali).

Per le imprese di assicurazione ricorrono le speciali ragioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile

ove l'impresa deroghi ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Quando l'impresa si avvalga di tale disposizione dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse.

L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, in deroga all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, salvo che lo stesso non venga imputato a capitale, attribuito ai soci o comunque utilizzato per una finalità diversa da quella di cui al precedente comma.

Per i beni immobili le imprese debbono fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non è superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione il maggior valore non è riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilità.

Nel caso in cui l'impresa si avvalga della facoltà di cui al primo comma per beni strumentali, l'eventuale quota di ammortamento riferibile al maggior valore attribuito al bene concorre alla formazione del reddito imponibile.

(È approvato).

ART. 37.

(Determinazione del margine di solvibilità).

Il margine di solvibilità si determina in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi. Tuttavia, nel caso in cui l'impresa eserciti esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa ad uno o più dei rischi tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, l'ammontare del margine deve essere almeno pari al più elevato tra i risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione indicati nel precedente comma.

(È approvato).

ART. 38.

(Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi).

Il margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue:

a) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione;

b) si aggiunge l'importo dei premi per rischi assunti in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni in retrocessione;

c) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio nonché quello delle imposte, tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di cui alle precedenti lettere a) e b).

L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 10 milioni di unità di conto europea e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a tale ammontare.

Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento e moltiplicando la somma dei due importi così ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve si-

nistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

(È approvato).

ART. 39.

(Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri).

Il margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola come segue:

a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per assicurazioni dirette nel corso degli esercizi indicati al primo comma dell'articolo 37;

b) si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi, per rischi accettati in riassicurazione, al lordo delle quote a carico dei retrocessionari;

c) si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri costituite alla fine dell'ultimo esercizio sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione;

d) si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli esercizi di cui al primo comma dell'articolo 37;

e) si detrae l'ammontare delle riserve sinistri costituiti all'inizio del periodo di cui al primo comma dell'articolo 37, sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione.

La terza, o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'articolo 37, dell'ammontare così ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire corrispondente a sette milioni di unità di conto europee e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.

Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 26 per cento e sulla seconda quella del 23 per cento e moltiplicando le somme dei due importi così ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei si-

nistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

(È approvato).

ART. 40.

(Disposizioni particolari per l'assicurazione malattie).

Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 38 e 39, per il calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattie gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali è gestita l'assicurazione sulla vita, quando:

le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbilità con criteri attuariali;

sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza;

sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza;

sia escluso il diritto per l'assicurazione di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;

sia prevista in polizza la possibilità di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto.

Quando l'assicurazione malattie di cui al presente articolo è gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilità si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati così ottenuti.

(È approvato).

ART. 41.

(Quota di garanzia).

Il terzo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia.

Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 10, tale quota non può, in nessun caso, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente agli importi seguenti:

1) 400 mila unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A della tabella di cui all'allegato I;

2) 300 mila unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 del punto A della tabella di cui all'allegato I;

3) 200 mila unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai nn. 9 e 17 del punto A della tabella di cui all'allegato I.

Qualora l'autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l'importo più elevato.

(È approvato).

ART. 42.

(Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza).

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sulla attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'articolo 12.

L'impresa è tenuta a presentare semestralmente al predetto Ministero, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzione del programma di attività. Qualora da tale rendiconto appaia un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, il Ministero può adottare tutte le misure necessarie per imporre il

rispetto del programma e ristabilire l'equilibrio della gestione.

Le eventuali modificazioni che l'impresa ritenga di apportare al predetto programma debbono essere approvate dal Ministero.

Le imprese debbono altresì comunicare al Ministero ogni modifica delle condizioni di polizza e delle tariffe originariamente presentate, nonché ogni variazione nello statuto della società e nell'elenco delle persone indicate nel comma secondo, n. 3 dell'articolo 9 per le quali dev'essere comprovata l'idoneità alla carica ai sensi della lettera c), primo comma, dell'articolo 16.

È fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 12.

È fatto divieto alle imprese che esercitano attività assicurativa a norma della presente legge di derogare alle condizioni tariffarie presentate ai sensi dell'articolo 12, concedendo sconti o abbuoni sul premio dovuto non espressamente indicati nel contratto, sia all'inizio che durante la esecuzione del rapporto assicurativo.

L'impresa, che abbia acquisito affari in violazione del divieto di cui al precedente comma, è tenuta al risarcimento dei danni che da tale sua condotta siano derivati ad imprese concorrenti, se e in quanto ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2600 del codice civile.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ritenere, ai fini di quanto previsto nel successivo articolo 57 comma primo lettera d) che l'impresa sia incorsa nell'inosservanza del programma di attività qualora abbia sistematicamente fatto ricorso al metodo della starriffazione nella acquisizione dei contratti assicurativi.

(È approvato).

ART. 43.

(Violazione delle norme sulle riserve tecniche).

Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche contenute ne-

gli articoli precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tale fine un termine.

Il Ministero può altresì, dopo averne informato le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità europea in cui l'impresa opera, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione su tutto o in parte dei propri beni localizzati nel territorio della Repubblica.

Se l'impresa, nel termine all'uopo assegnato, non ottempera all'invito rivoltole a' sensi del primo comma, può essere ad essa vietata, con decreto del Ministro, la assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni, e agli articoli 114 e 115 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Per la pubblicazione e la revoca del decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 113, secondo comma, e 116 di quest'ultimo decreto. Del provvedimento è data comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad operare.

(È approvato).

ART. 44.

(Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia).

Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi degli articoli 35 e seguenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede all'impresa la presentazione di un piano di risanamento.

Se il margine di solvibilità dell'impresa si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'articolo 41, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede all'impresa la presentazione di un piano di finanziamento a breve ter-

mine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale viene anche fissato il termine per l'esecuzione del piano.

Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concerna una società cooperativa e preveda un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni, con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'articolo 11 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini della omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

Nel caso previsto dal secondo comma il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati sul territorio della Repubblica, informandone le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera. Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.

(È approvato).

ART. 45.

(Divieto di atti di disposizione sui beni dell'impresa).

Il provvedimento con il quale è fatto divieto all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni è adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Del decreto è data comunicazione all'impresa interessata.

(È approvato).

ART. 46.

(Vincolo delle attività patrimoniali).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso previsto dall'articolo 44, secondo comma, può ordinare con decreto, l'iscrizione di ipoteca a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative sui beni immobiliari dell'impresa che risultano iscritti nel registro di cui all'articolo 33.

Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del presente articolo sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa.

Il Ministro può altresì, con decreto, ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel predetto registro, nonché il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel registro stesso.

Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonché per il vincolo dei depositi in numerario, delle annualità dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente è in facoltà del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di chiedere all'impresa una comunicazione periodica sull'ammontare di quelli riscossi e di dare disposizioni sulla relativa utilizzazione.

(È approvato).

CAPO II.

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

ART. 47.

(Riserve tecniche).

Le imprese con sede legale in uno Stato membro della Comunità economica

europea autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica sono tenute a conformarsi alle disposizioni degli articoli 30 e 31 per la costituzione e la copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana.

In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate al precedente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver informato della sua intenzione le competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 43, 45 e 46.

Il Ministero può chiedere la collaborazione delle predette autorità per l'esecuzione dei provvedimenti adottati.

(È approvato).

ART. 48.

(Margine di solvibilità).

Le imprese di cui al presente capo debbono conformarsi alla legislazione dello Stato nel quale hanno la propria sede legale per quanto riguarda il margine di solvibilità e la quota di garanzia.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede periodicamente alle competenti autorità di vigilanza degli Stati nei quali si trova la sede legale delle predette imprese, informazioni sullo stato del margine di solvibilità delle medesime.

(È approvato).

ART. 49.

(Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizze).

Per le modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalle imprese di cui al presente Capo all'atto della domanda di autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 42.

(È approvato).

CAPO III.

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO RISPETTO ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

ART. 50.

(Riserve tecniche e margine di solvibilità).

Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea sono tenute a conformarsi, per le operazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana, alle disposizioni degli articoli 30 e 31 relativi alla costituzione e alla copertura delle riserve tecniche.

Le stesse imprese debbono disporre, per la loro rappresentanza sul territorio della Repubblica, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni dell'articolo 35, secondo e terzo comma, in quanto applicabili.

La disposizione del precedente comma non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, le quali siano soggette in uno di tali altri Stati membri a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalle competenti autorità di tale Stato con l'accordo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(È approvato).

ART. 51.

(Calcolo del margine di solvibilità e quota di garanzia).

Il margine di solvibilità è calcolato in conformità di quanto disposto dagli articoli 37, 38, 39 e 40.

Tuttavia, per il calcolo del margine sono presi in considerazione soltanto i premi o contributi ed i sinistri relativi alle operazioni effettuate dalla rappresentanza italiana.

Il terzo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Tale quota non può essere inferiore alla metà dell'im-

porto previsto dall'articolo 41 per i rami ai quali si riferisce l'autorizzazione rilasciata all'impresa a norma dell'articolo 26.

Le attività costitutive del margine di solvibilità debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri della Comunità economica europea.

(È approvato).

ART. 52.

(Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità).

In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti agli articoli 43, 45 e 46.

Prima di adottare i suddetti provvedimenti il Ministero, qualora l'impresa operi anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, deve informare le autorità che esercitano eventualmente, ai sensi del successivo articolo 66, la vigilanza globale di solvibilità sull'impresa.

In caso di inosservanza delle disposizioni relative al margine di solvibilità, il Ministero può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 44, 45 e 46.

Qualora tali provvedimenti riguardino un'impresa operante anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità è controllato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 66, quest'ultimo deve darne comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli Stati membri interessati. Il Ministero può richiedere a tali autorità di vietare la libera disponibilità dei beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.

(È approvato).

ART. 53.

(Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri della Comunità economica europea).

Le imprese di cui al presente capo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare sul territorio della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle assicurazioni previste all'articolo 1 in uno o più altri Stati membri della Comunità europea o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) di essere autorizzate, in deroga a quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 50, a calcolare il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle rappresentanze stabilite sul territorio della Repubblica e sul territorio di altri Stati membri che abbiano aderito all'accordo di cui all'articolo 54;

b) di essere esonerate dall'obbligo di costituire in Italia la cauzione prevista dall'articolo 26, terzo comma, n. 2);

c) di essere autorizzate a localizzare in uno qualunque degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minima di garanzia.

Le agevolazioni previste al precedente comma possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscono una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di più altri Stati membri della Comunità economica europea.

(È approvato).

ART. 54.

(Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni).

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può accogliere in tutto o in parte la domanda presentata dall'impresa per fruire delle agevolazioni

di cui al precedente articolo, sempreché vi sia l'accordo di almeno un altro Stato membro della Comunità economica europea nel quale l'impresa opera. Le agevolazioni accordate possono essere revocate in qualunque momento.

(È approvato).

ART. 55.

(Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruente delle agevolazioni).

Le imprese alle quali è stata concessa l'agevolazione di cui al primo comma lettera a), dell'articolo 53, debbono calcolare il margine di solvibilità sulla base dei premi o contributi e dei sinistri relativi alle operazioni effettuate dall'insieme delle loro rappresentanze costituite negli Stati membri della Comunità economica europea, che hanno dato il loro accordo a tale agevolazione.

(È approvato).

ART. 56.

(Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza).

Le disposizioni dell'articolo 42 relative alle modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza, si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

(È approvato).

TITOLO IV

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 57.

(Revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica).

L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 rilasciata alle

imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica può essere revocata quando l'impresa:

a) non soddisfi più alle condizioni di accesso previste dal titolo II;

b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 44;

c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni della presente legge e, per quanto applicabili, a quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonché a quelle del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

d) non si attenga, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione ed al programma di attività;

e) sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive.

Nei confronti delle imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la revoca dell'autorizzazione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'articolo 16, primo comma, nn. 2), 3), 4) e 5), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

L'impresa decade dall'autorizzazione quando si ponga volontariamente in liquidazione o venga assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria.

(È approvato).

ART. 58.

(Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero).

L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 rilasciata alle imprese con sede legale all'estero può essere revocata nei casi previsti all'articolo

precedente, primo comma, lettere a), c) e d), e secondo comma.

Nei confronti delle imprese la cui sede legale si trova in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea, può altresì farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione:

a) quando l'impresa non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ad essa imposto ai sensi dell'articolo 52;

b) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

c) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

L'autorizzazione rilasciata alle imprese con sede legale all'estero deve sempre essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. Nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo III, la revoca dell'autorizzazione deve, inoltre, essere sempre disposta quando le competenti autorità dello Stato membro della Comunità economica europea, che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio della predetta Comunità, abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia.

La rappresentanza dell'impresa nel territorio della Repubblica decade dall'autorizzazione quando sia posta volontariamente in liquidazione o venga assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa o ne sia dichiarato lo stato di insolvenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

(È approvato).

ART. 59.

(Modalità della revoca dell'autorizzazione).

La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449, e successive modificazioni.

La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa o solo alcuni di essi. Nei casi previsti dall'articolo 58, terzo comma, essa deve, tuttavia, essere sempre disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima di disporre la revoca dell'autorizzazione nei confronti di una impresa che abbia la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea, deve consultare le competenti autorità di vigilanza di tale Stato.

Qualora lo ritenga necessario, il Ministro può tuttavia, prima che sia stata ultimata la consultazione di cui al precedente comma, vietare all'impresa, nelle forme e con gli effetti previsti all'articolo 43, secondo comma, l'assunzione di nuovi affari.

Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato e deve essere notificato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Contro il decreto di revoca è ammesso ricorso in sede giurisdizionale.

(È approvato).

ART. 60.

(Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative).

Con il decreto di revoca dell'autorizzazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per salvaguardare gli interessi degli assicurati, e degli aventi diritto alle prestazioni assicura-

tive nonché dei lavoratori dipendenti, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato in applicazione degli articoli 43 e 44. Il Ministro può altresì adottare i provvedimenti previsti all'articolo 46.

(È approvato).

ART. 61.

(Effetti della revoca dell'autorizzazione).

Fermo quanto previsto al precedente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica e delle rappresentanze delle imprese con sede legale all'estero nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati ai sensi della presente legge.

Il Ministro può tuttavia consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione o, se si tratta di un'impresa con sede legale all'estero, ponga volontariamente in liquidazione la rappresentanza italiana, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati, rispettivamente, alle lettere a), c) e d) dell'articolo 57, primo comma, ed alle lettere b) e c) dell'articolo 58, secondo comma. Il Ministro assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministro la pone in liquidazione coatta amministrativa.

Le imprese nei cui confronti venga disposta la revoca dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni dei rami esercitati ai sensi della presente legge, debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

Le clausole di tacito rinnovo, contenute nei contratti in corso, perdono efficacia con il provvedimento di revoca. I contraenti possono recedere dai predetti con-

tratti mediante comunicazione fatta per iscritto all'impresa, con effetto dalla prima scadenza del premio annuale, quando la durata dell'assicurazione sia superiore all'anno.

Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del precedente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre la liquidazione coatta dell'impresa stessa o, se si tratta di impresa con sede legale all'estero, della sua rappresentanza italiana.

(È approvato).

ART. 62.

(Liquidazione volontaria).

Nel caso in cui un'impresa decida di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al caso di liquidazione volontaria della rappresentanza nel territorio della Repubblica di impresa avente la propria sede all'estero.

(È approvato).

ART. 63.

(Comunicazioni alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea).

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione da esso adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad esercitare la sua attività. Eguale obbligo di comunicazione sussiste per le decadenze dell'autorizzazione nonché per i provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 60 e dell'articolo 61.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nei quali l'impresa è autorizzata ad operare, di collaborare per l'attuazione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 60.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la revoca dell'autorizzazione venga disposta nei confronti di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità sia controllato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 66.

(È approvato).

TITOLO V

ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

ART. 64.

(Organi di vigilanza).

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita attraverso la direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

(È approvato).

ART. 65.

(Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e alla assemblea delle società, alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'articolo 44 della presente legge, partecipino uno o più ispettori ministeriali, per tutto il tempo

necessario per l'esecuzione del piano stesso.

I rappresentanti del Ministero vigilano sulla corretta esecuzione del piano, nei termini previsti, riferendo almeno ogni due mesi al Ministro in ordine all'attuazione del piano stesso ed alla situazione generale dell'impresa.

Il Ministero può richiedere che nel corso della sua attuazione siano apportate al piano di risanamento o di finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi prefissati, assegnando, ove occorra, una proroga del termine per l'esecuzione del piano stesso.

(È approvato).

ART. 66.

(Vigilanza sullo stato di solvibilità delle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea ed operanti in più Stati membri).

Le imprese di cui al Titolo II, Capo III, che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'articolo 53, primo comma, lettera a), sono soggette ad una vigilanza globale di solvibilità per il complesso delle operazioni effettuate negli Stati membri della Comunità economica europea, che hanno dato il loro accordo alla concessione dell'agevolazione stessa ai sensi dell'articolo 54. Tale vigilanza è esercitata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quando:

a) l'impresa abbia nel territorio della Repubblica la rappresentanza di più vecchia data tra quelle costituite negli Stati partecipanti al predetto accordo; oppure:

b) l'impresa, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), abbia chiesto che la vigilanza sullo stato della sua solvibilità sia effettuata dal predetto Ministero e tutti gli altri Stati interessati abbiano a ciò dato il loro assenso.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può tuttavia consentire che la vigilanza globale di solvibilità di un'impresa avente sul territorio della

Repubblica la rappresentanza di più vecchia data sia esercitata dalle competenti autorità di altro Stato membro, quando l'impresa stessa ne faccia richiesta e vi sia l'accordo degli altri Stati membri interessati.

(È approvato).

ART. 67.

(Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi).

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 68, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i libri ed i registri contabili.

Al bilancio deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I libri e i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi dell'articolo 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, possono essere formati da schede e da tabulati meccanografici e devono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

Le imprese di cui al Titolo II, Capo III, sono tenute all'adempimento di

cui al secondo comma soltanto quando la vigilanza sullo stato della loro solvibilità è esercitata, ai sensi dell'articolo 66, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(È approvato).

ART. 68.

(Certificazione del bilancio delle società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa).

Il bilancio delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi della presente legge deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figurino almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la quale certifichi la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia.

Qualora tra gli amministratori della società di revisione che abbia effettuato la certificazione non figurino un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società al revisore deve essere corredata dalla relazione di un attuario regolarmente abilitato ai sensi della legge succitata.

Nel caso di società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, la relazione suddetta deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza delle società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'articolo 3 del citato decreto.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo si applicano, anche per le società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso.

Nel caso di società non soggette alle disposizioni del suindicato decreto, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una società di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fermo restando per le società ed enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società con sede legale all'estero per quanto concerne la situazione patrimoniale ed il resoconto speciale di cui all'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 69.

(Ispezioni e richieste di notizie e di dati).

Ai fini del controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente legge restano fermi tutti i poteri attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 70.

(Menzione del decreto di autorizzazione. Stampati pubblicitari).

Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione e in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: « Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del (*Gazzetta ufficiale* del n.) ».

Per gli stampati pubblicitari resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 112 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, l'indicazione del decreto di autorizzazione è sostituita da quella del citato articolo.

(È approvato).

ART. 71.

(Annullabilità e risoluzione dei contratti per violazione della presente legge).

I contratti di assicurazione nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I, stipulati da imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, sono annullabili, con le modalità stabilite dall'articolo 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta dell'assicurato, se le relative polizze non vengono regolarmente registrate, gestite o contabilizzate presso la sede legale o presso la sede della rappresentanza costituita in Italia, agli effetti della determinazione della misura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, prescrit-

ti dalla presente legge. In caso di annullamento, l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi incassati.

Per i contratti stipulati con imprese che operino in violazione della presente legge o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 72.

(Trasferimento di portafoglio).

In caso di trasferimento volontario del portafoglio italiano, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il trasferimento può riguardare tutto il portafoglio o parte di esso.

L'approvazione è data con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale*, dopo consultazione tra il Ministero e le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea qualora interessati al trasferimento.

L'impresa cessionaria deve avere ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio delle assicurazioni ad essa trasferite e deve disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto del trasferimento. Deve altresì disporre di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche di cui all'articolo 30 per il complesso dei contratti assunti a seguito del trasferimento.

Il trasferimento del portafoglio, se approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non è causa di risoluzione dei contratti di assicurazione.

Qualora il trasferimento riguardi il portafoglio afferente le assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano anche le

disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Il trasferimento di portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni comprese nel portafoglio trasferito.

Per i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento del portafoglio si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.

(È approvato).

ART. 73.

(Fusione di imprese).

In caso di fusione di più imprese si applicano le disposizioni dell'articolo 72, primo e secondo comma.

Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa, questa deve richiedere l'autorizzazione all'esercizio a norma della presente legge. L'autorizzazione è concessa solo se l'impresa dimostri che sussistono le condizioni di cui al terzo comma del predetto articolo 72.

Nel caso di fusione per incorporazione, l'impresa incorporante deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle imprese partecipanti alla fusione prescritta dall'articolo 2502 del codice civile, l'estratto notarile dell'atto di fusione e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della intervenuta fusione, e di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti.

(È approvato).

ART. 74.

(Procedura della liquidazione coatta amministrativa).

La liquidazione coatta amministrativa delle imprese disciplinate dalla presente legge si effettua con le modalità e secondo le norme previste per le imprese di assicu-

razione contro i danni dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Gli effetti della liquidazione sui contratti in corso ed il riparto delle attività sono disciplinate dagli articoli 83, primo comma e 84, secondo e terzo comma, del predetto testo unico.

I crediti per gli indennizzi dovuti per danni verificatisi entro i sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta nella *Gazzetta Ufficiale* e quelli per le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sulle polizze ammesse al riparto hanno privilegio sulle attività mobiliari dell'impresa che alla predetta data risultino iscritte nel registro di cui all'articolo 33.

Tale privilegio, in caso di concorso, è preferito a quelli di cui ai nn. 15 e seguenti dell'articolo 2778 del codice civile.

I crediti di cui ai commi precedenti hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei contratti di riassicurazione stipulati con l'impresa in liquidazione.

Per le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

(È approvato).

ART. 75.

(Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate).

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere muniti della relativa autorizzazione.

Resta fermo il disposto dell'articolo 71, secondo comma, della presente legge.

(È approvato).

TITOLO VI

COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

ART. 76.

(Scambio di informazioni e di dati).

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritenga utili per l'esercizio della vigilanza sulle imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica.

Il Ministero può a sua volta fornire alle predette autorità di vigilanza tutte le informazioni ed i dati relativi alle imprese soggette alla sua vigilanza che operano anche negli Stati delle autorità richiedenti.

La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del presente articolo non costituisce violazione del segreto di ufficio.

(È approvato).

ART. 77.

(Doveri degli organi di vigilanza).

Fermi gli obblighi di consultazione, di cooperazione e di informazione previsti nei precedenti articoli, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quadro della collaborazione con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, deve:

1) esprimere il proprio parere sul programma di attività che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, le quali intendono ottenere l'autorizzazione ad operare in un altro Stato membro della Comunità economica europea, debbono presentare alle competenti autorità di vigilanza di tale Stato. Il Ministero deve pro-

nunciarsi entro tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto dalle predette autorità il piano presentato dall'impresa; decorso tale termine senza che il Ministero abbia espresso alcun parere, si presume che esso abbia dato parere favorevole;

2) vietare la libera disponibilità dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprietà di imprese aventi la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea; si applicano anche in tale caso le disposizioni degli articoli 45 e 46 della presente legge;

3) vietare la libera disponibilità dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprietà di imprese aventi la loro sede legale in uno Stato terzo quando ciò sia richiesto dalle competenti autorità di un altro Stato membro della Comunità economica europea che esercitano la vigilanza sullo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa svolte sul territorio degli altri Stati membri della predetta Comunità. Si applicano anche in questo caso le disposizioni degli articoli 45 e 46 della presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76 e di quelle del presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prendere i necessari accordi con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

(È approvato).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 78.

(Adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia).

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate all'esercizio delle assicura-

zioni di cui all'articolo 1 debbono conformarsi entro il 31 luglio 1978 alle disposizioni degli articoli 35 e seguenti relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Le imprese che, alla scadenza del predetto termine, non dispongano integralmente del margine di solvibilità necessario debbono sottoporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di risanamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 44. In tal caso il Ministero può consentire alle predette imprese, per regolare la loro posizione, una proroga di non più di due anni.

Il termine di cui sopra deve essere concesso alle piccole e medie imprese di assicurazione che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano costituito un consorzio per le finalità previste dalle leggi 30 aprile 1976, n. 374, e 10 maggio 1976, n. 377.

Il Ministero può inoltre esonerare le imprese di cui al primo comma le quali, alla data del 31 luglio 1978, non abbiano ancora raggiunto un incasso di premi o contributi di ammontare almeno pari al sestuplo della quota di garanzia richiesta dall'articolo 41, secondo comma, dall'obbligo di adeguare tale quota fino alla fine dell'esercizio nel quale i premi o contributi abbiano raggiunto il predetto ammontare.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

(È approvato).

ART. 79.

(Estensione dell'esercizio: necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia).

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica non possono estendere la loro attività a nuovi rami di assicurazione o ad altri territori se non si siano integralmente conformate agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative

al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Tuttavia, le imprese che si trovino nelle condizioni indicate nel quarto comma dell'articolo 78 possono, sino al 31 luglio 1983, estendere la loro attività a nuovi rami anche se non abbiano ancora costituito la quota di garanzia nell'ammontare richiesto dal secondo comma dell'articolo 41.

La disposizione del primo comma si applica anche alle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea per l'estensione dell'attività a nuovi rami di assicurazione.

(È approvato).

ART. 80.

(Regime transitorio delle cauzioni).

Le imprese di cui al titolo II, capo I e III, continuano ad essere soggette all'obbligo di costituire le cauzioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, fino a quando non avranno dimostrato di essersi integralmente conformate alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Per le imprese di cui al titolo II, capo II, l'obbligo di costituire le predette cauzioni continua a sussistere finché tali imprese non avranno dimostrato di essersi conformate alle disposizioni della legge dello Stato, nel quale hanno la propria sede legale, relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia, nonché alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

Quando si siano verificate le condizioni sopra previste, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede, a richiesta delle imprese interessate, allo svincolo delle cauzioni dalle stesse costituite.

(È approvato).

ART. 81.

(Mancato adeguamento alle disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere revocata alle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica le quali, alla scadenza dei termini di cui agli articoli 78 e 79, non abbiano integralmente adempiuto agli obblighi derivanti da tali disposizioni. Con il decreto di revoca il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

Gli stessi provvedimenti devono essere adottati, per la rappresentanza costituita sul territorio della Repubblica, nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo II, che non si siano conformate, entro i termini ad esse accordati dalla legge dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, alle disposizioni di tale legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia nonché alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

(È approvato).

ART. 82.

(Definizione dell'unità di conto europea e della localizzazione di attività).

Agli effetti della presente legge si intende per:

unità di conto europea, quella che risulta dall'articolo 1 della direttiva del Consiglio delle comunità europee del 29 giugno 1976, n. 76/580;

« Localizzazione » delle attività in un determinato Stato la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili.

(È approvato).

ART. 83.

(Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni).

Le fusioni di società di assicurazioni deliberate entro il termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attuate sia mediante la costituzione di una società nuova sia mediante l'incorporazione di una o più società in altra già esistente sono soggette all'imposta di registro, a quelle ipotecarie e catastali e alle tasse sulle concessioni governative nella misura di lire 100.000.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle concentrazioni di aziende di assicurazione effettuate mediante apporto di portafoglio, purché l'apporto concerna l'intero portafoglio di uno o più rami di assicurazione.

I redditi e le plusvalenze emergenti in conseguenza delle operazioni di fusione e concentrazione, deliberate entro il termine di cui al primo comma, se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi nell'esercizio in cui è realizzata la fusione o la concentrazione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o della società apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o portati a capitale.

(È approvato).

ART. 84.

(Applicabilità di altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonché di altre disposizioni di legge).

Per l'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1, da parte delle imprese regolate dalla presente legge continuano ad applicarsi, oltre a quelle richiamate negli

articoli che precedono, le disposizioni di cui agli articoli 51, 66, 70, 73, 87, 101, 102, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 114, primo, secondo e terzo comma, lettera d), 118, 121 e 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Continuano altresì ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XII e XIII del predetto testo unico e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione relativa all'esercizio delle assicurazioni contro i danni, che concerna materia non disciplinata dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime.

Restano altresì ferme le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, che non siano incompatibili con quelle di cui alla presente legge, nonché le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

(È approvato).

ART. 85.

(Cessione dei rischi in riassicurazione e in retrocessione).

Ai fini della ammissibilità dei mezzi di copertura delle riserve tecniche di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 31, e del calcolo del margine di solvibilità, secondo le indicazioni di cui all'ultimo comma, rispettivamente, degli articoli 38 e 39, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può non tener conto, esclusivamente in base a valutazione sulla solvibilità delle compagnie riassicuratrici, della cessione dei rischi in riassicurazione e in retrocessione a determinate imprese che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante sul territorio della Repubblica o sul territorio di un altro Stato membro della Comunità economica europea.

(È approvato).

ART. 86.

(Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'unità di conto europea in tutte le monete della Comunità economica europea.

(È approvato).

ART. 87.

(Provvedimenti amministrativi - Sanzioni amministrative e penali).

Si applicano le disposizioni del titolo VIII, capo III, e del titolo XIV del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi degli organi di vigilanza e le sanzioni per le violazioni alle norme della presente legge, con l'osservanza, per queste ultime, della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

È moltiplicata per dieci la misura delle sanzioni previste negli articoli 113, 114 e 115 del predetto testo unico.

(È approvato).

ART. 88.

(Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate).

Le imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguire l'esercizio delle operazioni di assicurazione contro i danni comprese nei rami indicati nell'allegato I,

che corrispondono a quelle da esse praticate alla predetta data in base alle autorizzazioni già a loro concesse, avuto riguardo alle classificazioni ed alle indicazioni contenute nello stesso allegato I.

(È approvato).

ART. 89.

(Disposizioni transitorie).

Le disposizioni di cui all'articolo 31 si applicano alla copertura delle riserve tecniche costituite a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse.

Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano con decorrenza dal secondo esercizio successivo a quello in corso nell'anno di prima formazione dell'albo speciale delle società di revisione.

Le imprese hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1985 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quella della presente legge.

(È approvato).

TITOLO VIII

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO ISPETTIVO

ART. 90.

(Ruoli tecnici ispettivi).

Le dotazioni organiche del ruolo tecnico ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla tabella XIV, quadro E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alla tabella III, allegata al decreto ministeriale 27 dicembre 1972 e alla ta-

bella III, quadro B, allegata al decreto ministeriale 9 gennaio 1971, sono sostituite da quelle di cui alla tabella recata nell'allegato II della presente legge.

Il ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale di cui alla tabella I, quadro E, allegato al decreto ministeriale 9 gennaio 1971, è aumentato di 15 posti, da riservare alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo per i compiti di istituto.

All'onere conseguente all'aumento della dotazione organica sarà provveduto con le entrate del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. A tale scopo la misura massima di detto contributo è elevata al due per mille dei premi incassati dalle imprese in ciascun esercizio.

(È approvato).

ART. 91.

(Compiti del servizio tecnico-ispettivo).

Al servizio tecnico-ispettivo sono attribuiti i compiti del controllo della gestione delle imprese assicuratrici, della verifica dei bilanci delle stesse imprese, della acquisizione dei dati per la valutazione della congruità delle tariffe, dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione ed ogni altra indagine necessaria ai fini dell'attuazione degli adempimenti prescritti dalle leggi sulle assicurazioni private.

Restano fermi i compiti attribuiti alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al servizio tecnico-ispettivo, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

(È approvato).

ART. 92.

(Assunzioni nella carriera direttiva del ruolo tecnico-ispettivo).

La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico-ispettivo di cui alla tabella recata nell'allegato II della presente legge, ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra laureati: a) in giurisprudenza; b) in economia e commercio; c) in scienze statistiche e demografiche o scienze statistiche ed attuariali.

I decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono il numero dei posti della qualifica iniziale da riservare ad ogni tipo di laurea.

Gli esami consistono in due prove scritte, in un colloquio e in una prova scritta facoltativa in una delle seguenti lingue: francese, inglese o tedesco a scelta del candidato.

I decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono le materie che formano oggetto delle prove scritte e del colloquio, in relazione al diploma di laurea richiesto per l'ammissione a ciascun concorso.

(È approvato).

ART. 93.

(Assunzione nella carriera di concetto del ruolo tecnico-ispettivo).

La nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico-ispettivo di cui alla tabella recata nell'allegato II della presente legge, ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra candidati in possesso del diploma di ragioneria o del diploma di maturità scientifica.

Dell'organico complessivo di cui alla tabella recata nell'allegato II della presente legge, due terzi dei posti sono riservati ai diplomati in ragioneria con riserva di tre posti ai ragionieri che siano in possesso del diploma di corrispondenza commerciale in lingue estere (francese, inglese o tedesco) rilasciato da istituti professionali di Stato legalmente riconosciuti.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio.

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce le materie che formano oggetto delle prove scritte e del colloquio.

(È approvato).

ART. 94.

(Termine per la messa a concorso).

I posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli di cui agli articoli 92 e 93, previsti nella tabella di cui all'allegato II e quelli risultanti ai sensi del disposto dell'articolo 90 per la carriera esecutiva, sono messi a concorso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ALLEGATO I

A) CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO.

1. *Infortuni* (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):

prestazioni forfettarie;
indennità temporanee;
forme miste;
persone trasportate.

2. *Malattia*:

prestazioni forfettarie;
indennità temporanee;
forme miste.

3. *Corpi di veicoli terrestri* (esclusi quelli ferroviari)

Ogni danno subito da:
veicoli terrestri automotori;
veicoli terrestri non automotori.

4. *Corpi di veicoli ferroviari*:

Ogni danno subito da veicoli ferroviari.

5. *Corpi di veicoli aerei*:

Ogni danno subito da veicoli aerei.

6. *Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali*:

Ogni danno subito da:

veicoli fluviali;
veicoli lacustri;
veicoli marittimi.

7. *Merci trasportate* (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):

Ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.

8. *Incendio ed elementi naturali*:

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:

incendio;
esplosione;
tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta;
energia nucleare;
cedimento del terreno.

9. *Altri danni ai beni*:

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8.

10. *R.C. autoveicoli terrestri*:

Ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).

11. *R.C. aeromobili*:

Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).

12. *R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali*:

Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).

13. *R.C. generale:*

Ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12.

14. *Credito:*

perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
credito all'esportazione;
vendita a rate;
credito ipotecario;
credito agricolo.

15. *Cauzione:*

cauzione diretta;
cauzione indiretta.

16. *Perdite pecuniarie di vario genere:*

rischi relativi all'occupazione;
insufficienza di entrate (generale);
intemperie;
perdite di utili;
persistenza di spese generali;
spese commerciali impreviste;
perdita di valore venale;
perdita di fitti e di redditi;
perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente;
perdite pecuniarie non commerciali;
altre perdite pecuniarie.

17. *Tutela giudiziaria:*

I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C.

B) DENOMINAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA CONTEMPORANEAMENTE PER PIÙ RAMI.

Qualora l'autorizzazione riguardi contemporaneamente:

a) i rami nn. 1 e 2, viene rilasciata sotto la denominazione « Infortuni e malattia »;

b) i rami nn. 1, quarto trattino, 3, 7 e 10, viene rilasciata sotto la denominazione « Assicurazioni auto »;

c) i rami nn. 1, quarto trattino, 4, 6, 7 e 12, viene rilasciata sotto la denominazione « Assicurazioni marittime e trasporti »;

d) i rami nn. 1, quarto trattino, 5, 7 e 11, viene rilasciata sotto la denominazione « Assicurazioni aeronautiche »;

e) i rami nn. 8 e 9, viene rilasciata sotto la denominazione « Incendio ed altri danni ai beni »;

f) i rami nn. 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata sotto la denominazione « Responsabilità civile »;

g) i rami nn. 14 e 15, viene rilasciata sotto la denominazione « Credito e cauzione »;

h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la denominazione « tutti i rami danni »; tale denominazione deve essere comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

C. RISCHI ACCESSORI.

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi comparsi in un altro ramo senza che l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i medesimi:

sono connessi con il rischio principale;

riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;

sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.

Tuttavia, i rischi compresi nei rami 14 e 15 di cui al punto A, non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami.

(È approvato).

ALLEGATO II

RUOLO TECNICO ISPETTIVO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

CARRIERA DIRETTIVA.

QUADRO E. — *Dirigenti tecnici ispettivi per le assicurazioni.*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale	1
E	Primo dirigente	6	Ispettore capo	6
		7		7
		7		7

Ruolo organico per le qualifiche inferiori a primo dirigente.

Parametro

530	}	Ispettore capo aggiunto (Direttore aggiunto di Divisione)	11
487			
455			
426			
387			
307	}	Ispettore superiore	35
257			
218			
			46
			46

CARRIERA DI CONCETTO.

Ispettore capo aggiunto	3
Ispettore principale aggiunto	11
Ispettore aggiunto	11 (*)
	25
	25

(*) N. 3 posti riservati a traduttori ed interpreti nelle lingue francese, inglese e tedesco.

(È approvato).

Prima di passare all'esame degli ordini del giorno, desidero far presente che alcuni di essi intendono impegnare il Governo alla presentazione al Parlamento di specifici disegni di legge. Pur non intendendo sollevare una questione formale in ordine alla loro ammissibilità, faccio rilevare che gli stessi non sembrano corretti, dato che nulla vieta ai membri del Parlamento di presentare, in materia, delle proprie proposte di legge che potranno essere esaminate dal Parlamento indipendentemente dalla presentazione, o meno, di disegni di legge da parte del Governo.

Il fatto, poi, che ordini del giorno di tale natura siano stati presentati e votati al Senato non può costituire precedente utile per la nostra Commissione.

Gli onorevoli Moro Paolo Enrico, Amabile, Felicetti e Servadei hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione industria,

tenuto conto che l'attuale regime concernente sia i poteri di prevenzione affidati all'autorità di vigilanza, sia la stessa liquidazione coatta amministrativa - regime che viene sostanzialmente conservato nel disegno di legge - si è rivelato alla prova dei fatti, non del tutto idoneo a funzionare in relazione agli obiettivi socialmente rilevanti avuti di mira dal legislatore;

considerato, in particolare, che la dispersione del portafoglio, che normalmente consegue all'annuncio di qualsiasi provvedimento amministrativo a carico dell'impresa, può rendere irreversibile e definitivo quel dissesto momentaneo che potrebbe essere viceversa eliminato con la prevista operazione di risanamento;

rilevato che appare opportuno munire in via generale l'autorità di vigilanza, in aggiunta a quelli esistenti, di poteri di intervento e di controllo più diretti, incisivi e penetranti e ciò particolarmente allo scopo di permettere alle imprese che presentino difficoltà operative, di riportarsi, nel momento in cui presumibilmente conservano ancora sufficiente capacità di ripresa, ad una condizione di fisiologico

funzionamento a tutela di tutti gli interessi che vi sono coinvolti,

impegna il Governo

a promuovere con urgenza una legge che disciplini, in maniera completa ed organica, e con adeguati criteri innovatori, l'intera materia relativa ai poteri esercitabili dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei confronti delle imprese che vengono comunque a trovarsi in momentaneo dissesto, prevedendo tutte le misure e forme di intervento, prima fra tutte il blocco del portafoglio, che, nel rispetto della legittimità e nell'interesse superiore della collettività, valgano, nel loro insieme ad attuare un idoneo sistema di salvaguardia degli interessi dei terzi danneggiati, degli assicurati e dei dipendenti dell'impresa.

(0/1749/1/12) « MORO PAOLO ENRICO, AMABILE, FELICETTI, SERVADEI ».

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accetto.

MORO PAOLO ENRICO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Moro Paolo Enrico, Amabile, Felicetti e Servadei hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione industria,

tenuto conto che tutta la materia riguardante la mutualità nei settori bancario e assicurativo necessita di un profondo riassetto;

tenuto conto, altresì, che una regolamentazione delle sole mutue nel settore assicurativo potrebbe determinare ulteriori sperequazioni legislative rispetto al settore bancario;

tenuto conto, infine, che nell'ambito della CEE l'organizzazione mutualistica in questi settori ha maggiore consistenza ed efficienza che in Italia;

ad evitare, anche, che vecchie legislazioni, abbondantemente superate, consen-

tano operazioni speculative a danno sia degli utenti che dei dipendenti,

impegna il Governo ad un riesame globale della materia delle mutue nei settori bancario e assicurativo, entro il termine previsto nella legge.

(0/1749/2/12) « MORO PAOLO ENRICO, AMABILE, FELICETTI, SERVADEI ».

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accetto.

MORO PAOLO ENRICO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Moro Paolo Enrico, Amabile, Felicetti e Servadei hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione industria,

tenuto conto del riferimento che nell'articolo 8, in altri successivi e nelle tabelle allegate al disegno di legge n. 1749, viene fatto ai rami credito e cauzioni,

impegna il Governo a svolgere un'ampia e approfondita indagine su tali rami di attività assicurativa in vista di un'organica disciplina legislativa che, nel rispetto delle peculiari caratteristiche tecniche e giuridiche di tali prestazioni assicurative, risulti il più possibile corrispondente alle esigenze della realtà economica nazionale.

(0/1749/3/12) « MORO PAOLO ENRICO, AMABILE, FELICETTI, SERVADEI ».

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accetto.

MORO PAOLO ENRICO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Moro Paolo Enrico, Amabile, Felicetti e Servadei

hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione industria,

tenuto conto dell'esigenza che i bilanci risultino il più trasparenti possibile;

in armonia, fra l'altro, con quanto già è stato disposto con il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39,

impegna il Governo a svolgere uno studio sull'opportunità di addivenire ad una suddivisione delle riserve tecniche in:

a) riserve premi determinate sulla base dei premi puri incassati;

b) riserva sinistri al netto delle spese di liquidazione;

c) riserva per le spese di gestione, distinguendo fra le singole voci che la compongono;

e a presentare entro dodici mesi al Parlamento i risultati del suddetto studio.

(0/1749/4/12) « MORO PAOLO ENRICO, AMABILE, FELICETTI, SERVADEI ».

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accetto.

MORO PAOLO ENRICO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Moro Paolo Enrico, Felicetti e Servadei hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione industria,

tenuto conto che all'articolo 7 del disegno di legge n. 1749 viene fatto riferimento alla Commissione di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e che tale Commissione appare per più aspetti superata, in quanto abbisogna di uno snellimento nella sua composizione e di una diversa definizione delle sue funzioni;

VII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1978

tenuto conto altresì che tutto il citato testo unico ha necessità di essere profondamente rivisto, alla luce anche delle nuove realtà che sono maturate nel settore e nel paese;

impegna il Governo

a presentare proposte di modificazioni del testo unico, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento tenendo conto dell'esigenza derivante dal recepimento nella nostra legislazione delle principali direttive comunitarie riguardanti il settore delle Assicurazioni.

(0/1749/5/12) « MORO PAOLO ENRICO, FELICETTI, SERVADEI ».

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accetto.

MORO PAOLO ENRICO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Moro Paolo Enrico, Amabile, Felicetti e Servadei hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione industria,

considerata la drammaticità della situazione nazionale per quanto riguarda il fabbisogno di edilizia abitativa che presenta livelli di insufficienza - nel settore delle abitazioni economiche e popolari - gravi e allarmanti;

considerata l'urgenza di avviare il piano decennale per la cui attuazione è determinante l'utilizzazione di tutte le risorse finanziarie disponibili,

impegna il Governo

a considerare - nella determinazione delle quote di investimento, demandata dall'articolo 32 del disegno di legge n. 1749 alla programmazione del CIPE - prioritario il settore dell'edilizia economica e popolare.

(0/1749/6/12) « MORO PAOLO ENRICO, AMABILE, FELICETTI, SERVADEI ».

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accetto.

MORO PAOLO ENRICO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Moro Paolo Enrico, Felicetti, Servadei ed Amabile hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione industria,

considerata la necessità di esercitare sul settore assicurativo, con chiarezza di impostazioni e con indispensabile continuità, la più puntuale vigilanza governativa fra l'altro per evitare che si manifestino situazioni di crisi aziendali difficili da recuperare;

considerati altresì i nuovi, più complessi compiti che dalla introduzione della normativa di cui al presente disegno di legge derivano alle autorità di controllo,

impegna il Governo

a predisporre, sentite le forze politiche e sociali, entro tre mesi dall'approvazione del presente disegno di legge, provvedimenti che si propongano di organizzare in maniera nuova, così da garantire rigore, efficienza e trasparenza al sistema, il meccanismo del controllo e della vigilanza al fine di renderlo corrispondente alle urgenze che derivano dalla situazione del mercato, nonché dalle attese della pubblica opinione.

(0/1749/7/12) « MORO PAOLO ENRICO, FELICETTI, SERVADEI, AMABILE ».

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accetto.

MORO PAOLO ENRICO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni » *(Approvato dal Senato)* (1749):

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amabile, Cappelli, Citaristi, Costamagna, Malvestio, Merloni, Moro Paolo Enrico, Perrone, Portatadino, Rossi di Montelera, Sangalli, Tesini Aristide, Balbo di Vinadio, Bianchi Beretta Romana, Broccoli, Felicetti, Grassucci, Mancuso, Miana, Olivi, Pugno, Sarri Trabujo Milena, Fortuna, Servadei, Bonfiglio, Millet.

La seduta termina alle 11,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO